TRIBUNALE DI SONDRIO

Fallimento

FALLIMENTO LA CASA DEL LEGNO S.R.L.

IN LIQUIDAZIONE

N. 08/2015 R.F.

PERIZIA DI STIMA

DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 49,14 kW IN SCAMBIO SUL POSTO (SSP)

- BENE IN LEASING -

Giudice Delegato: Dott. Luca Giani

Curatore: Dott.ssa Anna Cavagnolo

Perito stimatore: Ing. Giacomo Bertolini

Aprile 2016

Capitolo 1 PREMESSE

Il sottoscritto Ing. Giacomo Bertolini nato a Morbegno il 27 Maggio 1976 con studio a Morbegno (SO) in Via Garibaldi n. 27, C.F. BRTGCM76E27F712D, P.IVA 00780620142, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al numero 562, è stato nominato in data 16 Dicembre 2015, dal Curatore Dott.ssa Anna Cavagnolo, perito per la stima del più probabile valore di mercato degli impianti per la produzione di energia elettrica all'attivo del Fallimento "La Casa del Legno S.r.l. in liquidazione" n. 08/2015 R.F. del Tribunale di Sondrio.

Il sottoscritto perito stimatore ing. Giacomo Bertolini, previa acquisizione della documentazione nonché previa effettuazione di sopralluoghi ed ispezioni dei beni, ha proceduto alla redazione del presente elaborato peritale.

Nella presente perizia, come da accordi con il Curatore Dott.ssa Anna Cavagnolo, il sottoscritto perito provvede alla stima dell'impianto fotovoltaico 49,14 kW in scambio sul posto (SSP).

Capitolo 2 IDENTIFICAZIONE E UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

Il bene oggetto della presente perizia è ubicato in via San Giuseppe, 19 Tirano (SO) e consiste in un impianto fotovoltaico di potenza complessiva 49,14 kW i cui pannelli sono montati sulla copertura di un edificio industriale facente parte della medesima procedura fallimentare.

Di seguito si elencano le caratteristiche tecniche dell'impianto assoggettato alla presente perizia di stima:

a)	luogo di installazione:	via San Giuseppe, 19 Tirano (SO)
b)	potenza nominale:	49,14 kW
c)	numero moduli:	156
d)	potenza singolo modulo:	315 W
e)	superficie totale:	254,39 mq
f)	numero inverter	1
g)	protezione interfaccia	Thytronic SVF5940_U3F3
h)	data entrata in esercizio	09/05/2008
i)	POD	IT146E00009915
j)	tariffa incentivante	0,46 €/kWh DM 28/07/205 e 06/02/2006 1° Conto Energia

Le informazioni sulla tipologia dei pannelli e sulle modalità di fissaggio sono state ricavate dalla relazione tecnica depositata presso il GSE; non è stata effettuata la verifica di tali informazioni in quanto in fase di sopralluogo non è stato possibile salire sulla copertura dell'edificio sulla quale i pannelli sono installati.

Capitolo 3 ITER AUTORIZZATIVO E INCENTIVI

L'impianto fotovoltaico in oggetto è stato autorizzato con il Permesso di Costruire n. 18 del 2007 rilasciato in data 6 Aprile 2007 (Allegato A).

L'impianto è oggetto di convenzione stipulata tra il "Gestore dei Servizi Energetici (GSE)" ed La Casa del Legno srl (Allegato B); tale convenzione è stata utilizzata quale documentazione di riferimento per le tariffe di scambio che stanno alla base della determinazione del valore commerciale dell'impianto stesso.

Capitolo 4 CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Si segnala che il bene oggetto della presente perizia è soggetto a contratto di locazione finanziaria (Allegato C) N. 00904119/001 sottoscritto il 15 Aprile 2008 con Leasint S.p.A. (ora Medio Credito

Italiano). L'importo di contratto è pari a € 275.000,00, la durata della locazione finanziaria è pari a 120 mesi e il tasso annuo nominale è del 5,36%.

Capitolo 5 CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Si è scelto di applicare come criterio di valutazione economica il metodo del mercato basato sul confronto con beni simili a quello in esame, o economicamente equivalenti, oggetto di recenti transazioni sul mercato. Nel caso specifico, essenziale per tale valutazione è la rendita dell'impianto derivante dall'incentivazione dello stesso e calcolabile in via previsionale per tutta la durata ancora valida delle convenzioni in essere.

Un impianto fotovoltaico installato per lo scambio sul posto, quale quello oggetto della presente perizia di stima, ha un triplice vantaggio:

a) gli incentivi del Conto Energia che premiano il proprietario dell'impianto FV incentivando tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto;
b) La remunerazione dell'energia prodotta in eccesso e ceduta alla rete.
c) il risparmio conseguito dall'uso gratuito dell'energia auto-prodotta, ottenendo così la riduzione in bolletta di tutta l'energia auto-consumata;

Nel caso di che trattasi, cautelativamente, il valore attribuito all'impianto tiene conto dell'incentivo applicato a tutta l'energia prodotta (a) e dei proventi dovuti alla cessione totale alla rete della stessa quantità di energia (b) non essendo ipotizzabile l'utilizzo dell'energia prodotta da parte di soggetti interessati con sede non collegata al luogo di produzione.

E' chiaro che qualora l'impianto, così come è stato concepito, dovesse risultare nella disponibilità di un'unità di consumo associata al medesimo punto di prelievo (POD IT146E00009915) il beneficio economico dovuto alla riduzione della bolletta dell'unità di consumo comporterebbe un mancato costo per acquisto di energia elettrica fino a circa 5.000 €/anno in funzione del profilo di consumo e del contratto di acquisto dell'energia.

L'analisi economica dell'impianto fotovoltaico che consente di determinare il valore di mercato dello stesso (ammontare del guadagno attualizzato che si presume atteso nel corso della vita dell'impianto) tiene conto dei seguenti parametri:

a) potenziale energetico disponibile;

b) produzione annua di energia;
c) flussi di cassa annui attraverso la stima delle produzioni e dei parametri economico-finanziari (tasso di attualizzazione, costi di manutenzione, prezzi di vendita dell'energia elettrica);
d) valore dell'impianto attraverso la formula di capitalizzazione dei redditi.

Nel caso specifico, la stima è facilitata dalla conoscenza del prezzo di vendita dell'energia che è fissato dalla convenzione sottoscritta con il Gestore dei Servizi Energetici.

Nella valutazione del valore di mercato dell'impianto si devono considerare, altresì, tutti i costi di esercizio e di manutenzione per far funzionare correttamente l'impianto nel tempo.

Il costo della manutenzione ordinaria non è significativo: rispetto ad altre tecnologie per la produzione di energia elettrica, i pannelli fotovoltaici sono in grado di produrne senza far ricorso a parti in movimento, quindi con un'usura dei componenti molto limitata.

Gli interventi necessari sono la pulizia periodica dei moduli e l'eventuale sostituzione della scheda dell'inverter dopo alcuni anni di esercizio (in caso di guasto); nel caso specifico il costo di sostituzione dell'inverter è compreso negli oneri di manutenzione dell'impianto.

L'energia che può essere prodotta per impianti in buona efficienza è stimata in 1100 kWh all'anno per ogni kW di potenza installata.

Capitolo 6 DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI STIMA

La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE è determinata sulla base della sottoscrizione della relativa convenzione.

Moltiplicando la tariffa incentivante riconosciuta per la quantità di energia annua, si ottiene il ricavo annuo da vendita di energia che, tenuto conto del periodo di vita dell'impianto fotovoltaico (durante il quale il "Produttore" può usufruire della tariffa incentivante stabilita dalla convenzione sottoscritta con il GSE), permette di ottenere i ricavi attualizzati.

Nelle valutazioni economiche riportate nella tabella allegata in calce, si è tenuto conto dei seguenti parametri che concorrono alla determinazione del valore dell'impianto fotovoltaico:

a) perdita di efficienza annua stimata nella misura di 0,9%;
b) oneri di manutenzione annua pari allo 8%;

c) oneri assicurativi pari al 2,5% dei ricavi annui;
d) tasso di attualizzazione dell'investimento pari al 12,5% annuo.

Tra i costi devono essere contemplati, altresì, gli oneri tecnico-amministrativi per volturare i contratti in essere e per sistemare gli adeguamenti/adempimenti normativi (Agenzia delle dogane,…) stimati in € 5.000,00.

Una volta stimati i ricavi economici determinati dall'incentivo sull'energia prodotta riconosciuto dal GSE e dalla cessione dell'energia elettrica, in normali condizioni di funzionamento dell'impianto fotovoltaico il valore di mercato dell'impianto stesso si ottiene come somma dei flussi di cassa attualizzati applicando un tasso pari al 12,5% (tipico per investimenti nel settore fotovoltaico).

La redditività dell'impianto è stata valutata, anche in relazione ai tempi delle procedure fallimentari, considerando la sola produzione di energia a partire dal 01/01/2017 (con un arrotondamento dei calcoli finanziari al mese).

Capitolo 7 CONCLUSIONI

Le valutazioni tecniche ed economiche svolte hanno condotto alla determinazione del valore sotto indicato:

a) redditività dell'impianto € 140.827,27 (vedi tabella in calce)
b) valore di mercato € 140.827,27 - € 5.000,00 = **€ 135.000,00**

Morbegno, lì 20 Aprile 2016

Il Perito Estimatore

Ing. Giacomo Bertolini

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

DATA RICONOSCIMENTO TARIFFA	09/05/2008	
DURATA TARIFFA	20	anni
POTENZA INSTALLATA	49,14	kW
PRODUZIONE ATTESA	54.054,00	kWh/anno
INCENTIVO	0,46	€/kWh
PREZZO VENDITA (RID)	0,039	€/kWh
ONERI DI MANUTENZIONE	8,00%	
ONERI DI ASSICURAZIONE	2,50%	
PERDITA DI EFFICIENZA	0,90%	
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE	12,50%	

	1	2	3	4	5	6
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Produzione	54.054	53.568	53.085	52.608	52.134	51.665
Incentivo	€ 24.864,84	24.641	24.419	24.200	23.982	23.766
Vendita energia	€ 2.108,11	2.089	2.070	2.052	2.033	2.015
TOTALE	**€ 26.972,95**	**€ 26.730,19**	**€ 26.489,62**	**€ 26.251,21**	**€ 26.014,95**	**€ 25.780,82**
Manutenzione	€ 2.157,84	€ 2.138,42	€ 2.119,17	€ 2.100,10	€ 2.081,20	€ 2.062,47
Assicurazione	€ 674,32	€ 668,25	€ 662,24	€ 656,28	€ 650,37	€ 644,52
TOTALE COSTI	**€ 2.832,16**	**€ 2.806,67**	**€ 2.781,41**	**€ 2.756,38**	**€ 2.731,57**	**€ 2.706,99**
Flusso di cassa	€ 24.140,79	€ 23.923,52	€ 23.708,21	€ 23.494,83	€ 23.283,38	€ 23.073,83
Flusso di cassa attualizzato	**€ 21.458,48**	**€ 18.902,53**	**€ 16.651,03**	**€ 14.667,71**	**€ 12.920,62**	**€ 11.381,63**

	7	8	9	10	11	12
Anno	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produzione	51.200	50.739	50.283	49.830	49.382	48.937
Incentivo	23.552	23.340	23.130	22.922	22.715	22.511
Vendita energia	1.997	1.979	1.961	1.943	1.926	1.909
TOTALE	**€ 25.548,79**	**€ 25.318,85**	**€ 25.090,98**	**€ 24.865,16**	**€ 24.641,37**	**€ 24.419,60**
Manutenzione	€ 2.043,90	€ 2.025,51	€ 2.007,28	€ 1.989,21	€ 1.971,31	€ 1.953,57
Assicurazione	€ 638,72	€ 632,97	€ 627,27	€ 621,63	€ 616,03	€ 610,49
TOTALE COSTI	**€ 2.682,62**	**€ 2.658,48**	**€ 2.634,55**	**€ 2.610,84**	**€ 2.587,34**	**€ 2.564,06**
Flusso di cassa	€ 22.866,17	€ 22.660,37	€ 22.456,43	€ 22.254,32	€ 22.054,03	€ 21.855,54
Flusso di cassa attualizzato	**€ 10.025,95**	**€ 8.831,75**	**€ 7.779,79**	**€ 6.853,13**	**€ 6.036,85**	**€ 5.317,79**

Somma flussi di cassa attualizzati **€ 140.827,27**

COPIA DA RITORNARE
ALL'UFFICIO TECNICO

Città di Tirano

Piazza Cavour, 18 - 23037 Tirano - Provincia di Sondrio - c.f. 00114980147

- UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA -

PERMESSO DI COSTRUIRE

Ai sensi della parte II, titolo I, capo II della L.R. n°12/2005

PERMESSO DI COSTRUIRE N.° 18 ANNO 2007 rilasciato in data: 6 aprile 2007

UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA

IL CAPO AREA TECNICA

Vista la domanda di permesso di costruire presentata in data **02/04/2007** al prot. N.° **7164**
da: **"Società LA CASA DEL LEGNO" S.n.c. rappresentata dai soci: SALIGARI MATTEO nato a Tirano il 12/07/1967 (C.F.: SLGMTT67L12L175Q) e SALIGARI FRANCESCO nato a Tirao il 14/11/1975 (C.F.:SLGFNC75S14L175K), entrambi residenti in Tirano, Via S. Giuseppe n° 19 -**
codice fiscale **00567840145**
per la esecuzione dei lavori di: **REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

ubicati in Via **San Giuseppe**
sull'area / immobile distinta /o in catasto al Foglio n.° **32** alla particella n.° **990**
con allegato progetto, redatto da: **Ing. COLOTTI NICOLA**
codice fiscale **CLT NCL 78E27 L175N** con studio in **Villa di Tirano - Via Nazionale n° 123**

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

VISTA la Legge Regionale n° 12 dell'11/3/2005 – Legge per il governo del territorio;

ACCERTATO che il richiedente ai sensi dell'art. 35, della L.R. n° 12/2005, ha titolo per richiedere il permesso di costruire, come risulta dalla documentazione esibita, allegata alla domanda;

VISTI l'art. 15 del D.P.R. 380/2001 e gli artt. 37, 38 della L.R. n° 12/2005;

SENTITO il parere della commissione edilizia, espresso nel verbale n° 28 della seduta del 2/4/2007;

VISTA la dichiarazione del progettista dalla quale risulta che le opere previste in progetto sono conformi alle normative igienico sanitarie e di sicurezza;

SENTITO il parere del responsabile del procedimento;

VISTE le vigenti leggi e regolamenti in materia di edilizia e di igiene;

Dato atto che l'opera di cui al presente permesso di costruire è esente dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001;

CONCEDE

Al Richiedente "Società LA CASA DEL LEGNO" S.n.c. rappresentata dai soci: SALIGARI MATTEO nato a Tirano il 12/07/1967 (C.F.: SLGMTT67L12L175Q) e SALIGARI FRANCESCO nato a Tirao il 14/11/1975 (C.F.:SLGFNC75S14L175K), entrambi residenti in Tirano, Via S. Giuseppe n° 19 -

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni sotto riportate.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di notifica del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001, pena la decadenza del permesso stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori non potrà essere superiore a tre anni dalla data dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001, se non ultimati nel termine stabilito i lavori di completamento dovranno essere autorizzati da nuovo permesso di costruire.

Per varianti in corso d'opera dovrà essere richiesto nuovo permesso di costruire; per tutte le varianti in corso d'opera valgono gli stessi tempi di esecuzione del permesso di costruire originario.

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente / richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, ai sensi dell'art. 35, della L.R. n° 12/2005.

Sono parte integrante del presente permesso di costruire n.° 9 allegati di cui n.° 6 tavole disegni;

nel cantiere dovrà essere affissa in vista al pubblico una tabella leggibile, nella quale siano indicati i nominativi del Titolare del permesso, del Progettista e Direttore dei Lavori, la Ditta esecutrice dei lavori, gli eventuali responsabili in materia di sicurezza gli estremi e l'obbligo del permesso di costruire.

PRESCRIZIONI GENERALI

1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della L.R. n° 12/2005, che comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle definizioni d'uso delle unità immobiliari, nonchè il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.L.G.S. 490/1999 e che non riguardino interventi di restauro, così come definito dall'art. 27, comma 1, lett. c, della L.R. n° 12/2005, dovranno essere preventivamente concesse dal comune.

4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a strutture metalliche di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001.

5) La Ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali od aree pubbliche.

6) Nei cantieri dove si eseguono le opere ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e le varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere presentata tutta l'assistenza richiesta.

7) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici. In presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.

8) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato.

9) Il luogo dei lavori deve essere chiuso su tutto il perimetro del cantiere con recinzione di idoneo materiale dell'altezza non inferiore a ml. 2.00, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici le recinzioni dovranno essere realizzate, in modo decoroso, seguendo le indicazioni o prescrizioni imposte in sede di rilascio del permesso di costruire.

10) Per gli allacciamenti alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta all' AEM S.p.a. di Tirano.

11) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete pubblica e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

12) Il Titolare del permesso di costruire, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali e di Igiene pubblica, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi dell'art. 29, del D.P.R. 380/2001. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

13) Eventuali servizi e servitù di pubblica utilità esistenti sul lotto interessato all'intervento dovranno essere spostati o ripristinati a cura e spese del Titolare del permesso di costruire.

14) Per la costruzione dei muri di cinta attestanti vie e spazi pubblici è fatto obbligo di richiedere il preventivo allineamento all'ufficio tecnico comunale.

15) Nel caso di sostituzione dell'Impresa esecutrice o del Direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata comunicazione segnalando i nuovi nominativi.

16) La domanda di agibilità di quanto edificato, dovrà essere inoltrata al comune, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, ai sensi dell'art. 24, del D.P.R. 380/2001, l'attestazione del Direttore dei Lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi dell'art. 25, del D.P.R. 380/2001. Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 05 marzo 1990, n. 46. Ulteriore documentazione integrativa verrà richiesta in sede di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti normative ed ai regolamenti adottati.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

VOLTURA

IL CAPO AREA TECNICA
(Ing. Paolo Clementi)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Messo Comunale di Tirano, dichiaro di avere oggi 12.04.07..... notificato il presente permesso di costruire:

- ☐ al Sig. ....., nella sua residenza, mediante consegna di copia conforme.
- ☑ al Sig. IMPE RIAL MANUELA - SEGRETARIA....., il quale dichiara di essere .....INCARICATA AL RITIRO....., mediante consegna di copia conforme.

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE
MESSO NOTIFICATORE
COMUNE DI TIRANO
(Luciani Elena)

ALBO COMUNALE

Città di Tirano

Piazza Cavour, 18 - 23037 Tirano - Provincia di Sondrio - c.f. 00114980147

- UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA -

RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER ATTIVITA' URBANISTICA O EDILIZIA

PRATICA EDILIZIA N.° 18 ANNO 2007 in data: 6/4/2007

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 7, della L.R. n° 12/2005;

SI RENDE NOTO

che è stato rilasciato Permesso di Costruire N.° **18/2007** in data **6/4/2007** a nome della Società "LA CASA DEL LEGNO s.N.C." per lavori di **"REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA"** da eseguirsi in Comune di Tirano, Via S. Giuseppe sul terreno distinto in catasto a F. 32 mapp. 990;

Chiunque può prendere visione, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, del Permesso di Costruire e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio dello stesso.

Tirano li 6/4/2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Simona Poloni)

Il presente avviso è stato affisso all'Albo Pretorio dal 12.04.07 al 27.04.07
come da attestazione del Messo Comunale.

MESSO NOTIFICATORE
COMUNE DI TIRANO
(Luciani Elena)

COMUNE DI TIRANO (Prov. di Sondrio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

SP

13 APR. 2007

SEGNALAZIONE DI INIZIO LAVORI

PERMESSO PER COSTRUIRE N° 18 ANNO 2007 **RILASCIATO IN DATA 6 APRILE 2007**

COMUNE DI TIRANO
CAT. VI CLAS. 3 FASC.
14.04.07 007967
ASSEGNATO A Tecnico
RIASSEGNATO

All'Amministrazione Comunale di **TIRANO**

I sottoscritti SALIGARI MATTEO nato a Tirano (SO) il 12.07.1967, codice fiscale SLG MTT 67L12 L175Q, residente in Tirano (SO) Via San Giuseppe n° 19 e SALIGARI FRANCESCO nato a Tirano (SO) il 14.11.1975, codice fiscale SLG FNC 75S14 L175K, residente a Tirano (SO) Via San Giuseppe n° 19, nella loro qualità di soci rappresentanti della società LA CASA DEL LEGNO S.n.c Via San Giuseppe n° 19, titolari del Permesso per Costruire n° 18/2007 per i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sulla copertura del fabbricato esistente sito in Comune di Tirano (SO), Via San Giuseppe n° 19 e censito catastalmente al Fg. 32 mappale N° 909.

DICHIARA CHE I LAVORI SONO STATI INIZIATI IL **13.04.2007**

dall'Impresa **SAGI s.n.c. di Pini Gian Antonio** Via Mulini n° 23 – 23030 Tovo di S. Agata (SO) e che il Direttore dei Lavori è l'ing. Colotti Nicola con studio in Villa di Tirano, Via Nazionale n° 123, iscritto all'ordine degli ingegneri al n° 631.

Letto e sottoscritto.

Villa di Tirano, lì 13/04/2007

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. NICOLA COLOTTI
n. 631 Sezione A
a-Civile e ambientale
b-Industriale
c-Dell'Informazione

S.A.G.I. s.n.c.
di Pini Gian Antonio & C.
Uff. Amm.: Loc. Filochet - 23034 GROSOTTO (SO)
Sede Legale: Via Mulini, 23 - 23030 TOVO S. AGATA (SO)
Tel. 0342.848609 - Fax 0342.849420
e-mail: sagisnc@yahoo.it - P.I. 00736130147

I DICHIARANTI

COMUNE DI TIRANO

Vista la suestesa dichiarazione, il sottoscritto[1] .....

.....

dichiara di aver oggi effettuato sopralluogo alla costruzione indicata, constatando che i lavori hanno effettivamente avuto regolare inizio.

lì, ...

IL TECNICO INCARICATO

.....

[1] Cognome, nome e qualifica.

PDC 18/2007

COMUNE DI TIRANO
CAT. 10 CLAS. 10 FASC.
02.04.07 007161
ASSEGNATO A Tecnica
ASSEGNATO

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€ 14,62
Agenzia Entrate
00018979 00006919 W038400 1
00002827 10/10/2006 18:56:57
0001-00009 7E76FDD2C2E73942
0 1 05 053196 320 0

AL SINDACO DEL
COMUNE DI TIRANO
P.zza Cavour, 18
23037 TIRANO (SO)

OGGETTO: Richiesta di Permesso per Costruire per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica con potenza installata di 49,6 KW di proprietà della società LA CASA DEL LEGNO s.n.c ed installato sul manto di copertura del fabbricato esistente in Via San Giuseppe n° 19.

I sottoscritti SALIGARI MATTEO nato a Tirano (SO) il 12.07.1967, codice fiscale SLG MTT 67L12 L175Q, residente in Tirano (SO) Via San Giuseppe n° 19 e SALIGARI FRANCESCO nato a Tirano (SO) il 14.11.1975, codice fiscale SLG FNC 75S14 L175K, residente a Tirano (SO) Via San Giuseppe n° 19, nella loro qualità di soci rappresentanti della società LA CASA DEL LEGNO S.n.c Via San Giuseppe n° 19 proprietari del terreno ubicato a Tirano (SO) Via San Giuseppe n° 19 e censito catastalmente al Fg. 32 mappale N° 909

CHIEDE

a Codesta Spett.le Amministrazione Comunale il Permesso per Costruire per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica citato così come indicato negli allegati elaborati grafici e nell'allegata relazione tecnica redatta dall'ing. Colotti Nicola con studio in Villa di Tirano, Via Nazionale, n° 123, Tel. 0342/719790, iscritto con il n° 631 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio.

Villa di Tirano, lì 30 marzo 2007

I RICHIEDENTI

LA CASA DEL LEGNO S.N.C.
Di Saligari Matteo & Francesco
Via S. Giuseppe, 19 - 23037 TIRANO (SO)
Tel. 0342 - 702.438
C.F. e P.IVA 00567840145

Si allega la seguente documentazione:

- Richiesta Concessione Edilizia a firma del richiedente;
- Attestazione di conformità a firma del richiedente la concessione edilizia;
- Attestazione di conformità a firma del tecnico progettista;
- TAV. A: Relazione tecnica-illustrativa;
- TAV. B: Documentazione fotografica;
- TAV. C: Rendering ;
- Esame dell'impatto paesistico del progetto

- TAV. 1: Inquadramento generale;
- TAV. 2.1:Planimetria stato di fatto;
- TAV. 2.2: Prospetti stato di fatto;
- TAV. 3.1: Planimetria di progetto;
- TAV. 3.2: Prospetti di progetto ;
- TAV. 3.3: Planimetria impianto elettrico.

COMUNE DI TIRANO
CAT. CLAS. FASC.
02.04.07 007164
ASSEGNATO
ASSEGNATO

COMUNE DI TIRANO **PROVINCIA DI SONDRIO**

Oggetto: Lavori per la per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica con potenza installata di 49,6 KW di proprietà della società LA CASA DEL LEGNO s.n.c ed installato sul manto di copertura del fabbricato esistente in Via San Giuseppe n° 19.

Richiedente: Sig. Saligari Matteo e Sig. Saligari Francesco, Via S. Giuseppe n° 19, 23037 Tirano (SO).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto ing. Colotti Nicola, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Sondrio al n. 631, progettista dell'intervento in oggetto, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell'art. 373 del c.p.,
Vista la normativa urbanistica ed edilizia vigente nel territorio del Comune di Tirano (SO);
Vista il Regolamento di Igiene tipo approvato dalla Giunta Regionale il 28.03.1985 e successive modifiche ed integrazioni,

ATTESTA

che le opere previste nel progetto allegato alla sopracitata domanda di concessione **sono conformi** alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie di sicurezza citate in premessa;

DICHIARA inoltre

- che l'opera è stata progettata nel rispetto delle norme di cui alla Legge 09.01.1989 n° 13, come modificata dalla Legge 28.02.1989 n° 62, e nel rispetto del D.M. 14.06.1989 n° 236, dettanti disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche ed accessibilità, visitabilità ed adattabilità di edifici;
- che tutti gli impianti tecnologici sono stati previsti e verranno realizzati nel rispetto delle vigenti normative in materia, con particolare riguardo alla Legge 05.03.1990 n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" ed al Titolo III del R.I.C. vigente;

- che le opere da eseguire **non sono** interessate dalle disposizioni di cui alla Legge 05.11.1971 n° 1086 "Norme sul controllo delle strutture in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e strutture metalliche";
- che le opere da eseguire **non sono** interessate dalle vigenti normative di prevenzioni incendi e non necessitano di autorizzazione preventiva del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;
- che le opere da eseguire **non sono** interessate dalle disposizioni di cui alla Legge 09.01.1991 n° 10 "Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici";
- che tutti gli impianti non specificati in progetto verranno eseguiti in conformità alle normative del Regolamento di Igiene Tipo;
- che le opere da eseguire **non sono** interessate dalle disposizioni di cui alla Legge 02.03.1974 e D.M. 11.03.1988 con presentazione di relazione sulle caratteristiche geologiche/geotecniche del terreno a firma di tecnico abilitato;
- che le opere da eseguire **non sono** soggette al parere igienico-sanitario;
- che negli elaborati di progetto **sono** riportate le seguenti indicazioni e caratteristiche degli impianti:
  1. dichiarazione impegnativa a firma del richiedente la concessione, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, con la quale si assume tutte le responsabilità in ordine al rispetto delle norme igienico-edilizie di cui al Titolo III del Regolamento Locale di Igiene Tipo in particolare dell'allegato 1 alla Del. n. 453 del 04/03/1999 punto A).

Villa di Tirano, lì 30 marzo 2007

IL PROGETTISTA

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. NICOLA COLOTTI
n. 631 Sezione A
a-Civile e ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

COMUNE DI TIRANO
CAT. ..... CLAS. ..... FASC. .....
02.04.07 007164
ASSEGNATO .....
DASSEGNATO .....

COMUNE DI TIRANO **PROVINCIA DI SONDRIO**

Oggetto: Lavori per la per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica con potenza installata di 49,6 KW di proprietà della società LA CASA DEL LEGNO s.n.c ed installato sul manto di copertura del fabbricato esistente in Via San Giuseppe n° 19.

Richiedente: Sig. Saligari Matteo e Sig. Saligari Francesco, Via S. Giuseppe n° 19, 23037 Tirano (SO).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÁ

I sottoscritti Saligari Matteo e Saligari Francesaco, nella loro qualità di soci rappresentanti della società LA CASA DEL LEGNO S.n.c Via San Giuseppe n° 19 proprietaria dell'immobile citato in oggetto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARANO
e si
IMPEGNANO

- che gli impianti tecnologici verranno eseguiti in conformità alla normativa igienico sanitaria e che quelli non specificati in progetto saranno realizzati nel pieno rispetto di tutte le norme Igienico-Edilizie di cui al Titolo III° del Regolamento di Igiene Tipo in particolare dell'allegato 1 alla Del. n. 453 del 04/03/1999 punto A);
- che gli impianti tecnologici verranno eseguiti in conformità agli adempimenti previsti dalla L. 46/90 e regolamento di attuazione.
- che gli elaborati tecnici allegati alla progettazione esecutiva sono stati redatti in conformità agli adempimenti previsti dalla L. 13/89, Dm. 236/89, L.R. 6/89 – e successive modifiche ed integrazioni – e L. 104/92, in materia di barriere architettoniche;

Tirano, lì 30 marzo 2006

In fede

LA CASA DEL LEGNO S.N.C.
Di Saligari Matteo & Francesco
Via S. Giuseppe, 19 - 23037 TIRANO (SO)
Tel. 0342 - 702.438
C.F. e P. IVA 00567840145

COMUNE DI TIRANO
CAT. CLAS. FASC.
02.04.07 007164
ASSEGNATO
SUBASSEGNATO

VIA _____

Grado di sensibilità del sito 2

Grado di incidenza del progetto 3

Impatto paesistico 6

ESAME DELL'IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI

(Approvato ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045)

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. NICOLA COLOTTI
n. 631 Sezione A
a-Civile e ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

Modalità di presentazione

Il metodo consiste nel considerare innanzitutto *la sensibilità del sito* di intervento e, quindi, *l'incidenza del progetto* proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto.
Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello di *impatto paesistico* della trasformazione proposta.
Qualora l'impatto non sia irrilevante si procede a verificarne le caratteristiche.

Criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito (tab. 1A - 1B)

Il giudizio complessivo circa la sensibilità di un paesaggio è determinato tenendo conto di tre differenti modi di valutazione:

- morfologico-strutturale
- vedutistico
- simbolico.

Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto (tab. 2A - 2B)
La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto è strettamente correlata alla definizione della classe di sensibilità paesistica del sito. Vi dovrà infatti essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza.
Determinare quindi l'incidenza equivale a considerare quesiti del tipo:

- la trasformazione proposta si pone in coerenza o in contrasto con le "regole" morfologiche e tipologiche di quel luogo?
- conserva o compromette gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici territoriali che caratterizzano quell'ambito territoriale?
- quanto "pesa" il nuovo manufatto, in termini di ingombro visivo e contrasto cromatico, nel quadro paesistico considerato alle scale appropriate e dai punti di vista appropriati?
- come si confronta, in termini di linguaggio architettonico e di riferimenti culturali, con il contesto ampio e con quello immediato?
- quali fattori di turbamento di ordine ambientale (paesisticamente rilevanti) introduce la trasformazione proposta?
- quale tipo di comunicazione o di messaggio simbolico trasmette?
- si pone in contrasto o risulta coerente con i valori che la collettività ha assegnato a quel luogo?

Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del luogo, si determinerà l'incidenza del progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a:

- incidenza morfologica e tipologica
- incidenza linguistica: stile, materiali, colori.
- incidenza visiva
- incidenza simbolica

STUDIO TECNICO
Nicola Ing. Colotti

COMUNE DI TIRANO
DAT.....CLAS.....FASC.....
02.04.07 0071F4
ASSEGNATO.....
SUBASSEGNATO.....

Spettabile Comune di
TIRANO
P.zza Cavour, 18
23037 TIRANO (SO)

Villa di Tirano, lì 29 marzo 2007

Oggetto: **Richiesta di Permesso per Costruire per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica con potenza installata di 49,6 KW di proprietà della società LA CASA DEL LEGNO s.n.c ed installato sul manto di copertura del fabbricato esistente in Via San Giuseppe n° 19.**

Il sottoscritto ing. Colotti Nicola con studio in Villa di Tirano (SO), Via Nazionale n°123, in qualità di progettista delle opere di cui in oggetto, in allegato alla presente trasmette i seguenti elaborati:

- Richiesta Concessione Edilizia a firma del richiedente;
- Attestazione di conformità a firma del richiedente la concessione edilizia;
- Attestazione di conformità a firma del tecnico progettista;
- TAV. A: Relazione tecnica-illustrativa;
- TAV. B: Documentazione fotografica;
- TAV. C: Rendering ;
- Esame dell'impatto paesistico del progetto

- TAV. 1: Inquadramento generale;
- TAV. 2.1:Planimetria stato di fatto;
- TAV. 2.2: Prospetti stato di fatto;
- TAV. 3.1: Planimetria di progetto;
- TAV. 3.2: Prospetti di progetto ;
- TAV. 3.3: Planimetria impianto elettrico.

Cordiali saluti

IL PROGETTISTA

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. NICOLA COLOTTI
Sezione A
a-Civile e ambientale
b-Industriale
c-Dell'Informazione

23030 Villa di Tirano (SO) - Via Nazionale, 123 - Tel. 0342 719790 Cel 393 7[illegible]61[illegible] 631
E-mail: colotti.nicola@tiscali.it P.I.00826840142

COMUNE DI TIRANO
CAT. ... CLAS. ... FASC. ...
02.04.07 007164
ASSEGNATO ...
DASSEGNATO ...

PERMESSO PER COSTRUIRE

COMUNE DI TIRANO
Allegato al permesso di costruire
N° 18/2007 del 6 APR. 2007
Il Capo Area Tecnica
(ing. Paolo Clementi)

Comune di Tirano Provincia di Sondrio:

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulla copertura dell'edificio di laboratorio per la lavorazione del legno di proprietà

Committente:

LA CASA DEL LEGNO S.N.C., Via S. Giuseppe 19-23037 Tirano (SO)

Progettista:

Ing. COLOTTI NICOLA

STUDIO TECNICO

Via Nazionale, 123 - 23030 Villa di Tirano (SO) - P.IVA: 00826840142
Tel. (0342) 719790 - Fax (0342) 719790 - Email: colotti.nicola@tiscali.it

Timbro:
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. NICOLA COLOTTI
n. 531 Sezione A
a-Civile e ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

Allegato

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

N° tavola

A

Data:	Rif. tavola	Scala del disegno
Marzo 2007		

RELAZIONE TECNICA

STATO DI FATTO

Il fabbricato oggetto del presente intervento è sito in Comune di Tirano (SO), in via S. Giuseppe n°19 e censito nel locale catasto al Foglio 32 mappale N° 909 di proprietà della società LA CASA DEL LEGNO s.n.c. e rappresentata dai soci SALIGARI MATTEO nato a Tirano (SO) il 12.07.1967, codice fiscale SLG MTT 67L12 L175Q, residente in Tirano (SO) Via San Giuseppe n° 19 e SALIGARI FRANCESCO nato a Tirano (SO) il 14.11.1975, codice fiscale SLG FNC 75S14 L175K, residente a Tirano (SO) Via San Giuseppe n° 19.

L'intervento è inserito nel P.R.G. di Tirano in Zona Artigianale esistente D1.

Il fabbricato esistente è composto da un volume avente dimensioni, indicative, pari a 65 x 16 m in pianta ed un'altezza di circa 5,50 m.

L'edificio esistente presenta le pareti perimetrali finite con intonaco civile tinteggiato, serramenti in legno e il manto di copertura è costituito da una struttura portante in legno lamellare su cui poggiano delle lamiere sagomate di color marrone scuro.

Gli elementi di finitura si presentano in buono stato di conservazione.

PROGETTO

L'intervento in progetto si propone l'obbiettivo di realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica localizzato sulla falda sud-est del fabbricato esistente.

Sul progetto preliminare dell'intervento, che rispecchia tipologicamente quanto previsto nel presente progetto, è stata concessa dal GRTN un'incentivazione economica sulla produzione di energia elettrica prevista per una durata ventennale.

Tale incentivo è stato concesso al suddetto impianto sia perchè produce energia da fonte rinnovabile sia perchè garantisce predeterminati standard di efficienza e produttività energetica. Si evidenzia, inoltre, che l'incentivazione economica è stata concessa a fronte dell'assunzione dell'obbligo, da parte del richiedente (La Casa del Legno s.n.c.), di prendersi carico dello smantellamento e smaltimento dell'impianto fotovoltaico alla fine della sua vita utile.

L'impianto fotovoltaico è costituito da 234 pannelli avente dimensione pari a 80 x 160 cm, disposti in 6 file, per uno sviluppo totale di circa 300 mq, come si evince dalla pianta della copertura di progetto allegata alla presente. Tali pannelli vengono montati su dei telai metallici e fissati ai travetti in legno costituenti la copertura esistente della sottostante attività artigianale. Negli elaborati progettuali allegati sono stati indicati anche i particolari costruttivi delle strutture di supporto.

In fase progettuale si sono analizzate diverse soluzioni per la posa dei moduli fotovoltaici e la soluzione progettuale sviluppata in questi elaborati rappresenta un compromesso tra la soluzione ottimale dal punto di vista energetico/produttivo, che prevederebbe la posa dei pannelli fotovoltaici su strutture mobili ed orientabili disposte su tutto il manto di copertura totalmente in contrasto con la tipologia costruttiva dell'insediamento produttivo e del nucleo urbano esistente, e la soluzione paesaggisticamente meno impattante, che prevederebbe la posa dei moduli completamente integrati nel manto di copertura della falda rivolta a sud-est con costi troppo elevati di realizzazione e rendimenti energetici troppo bassi che renderebbero l'impianto non realizzabile.

In dettaglio l'impianto in progetto prevede la posa dei moduli fotovoltaici sulla sola falda di copertura rivolta a sud-est in quanto presenta, a causa della presenza della linea ferroviaria e per la qualità e tipologia dei fabbricati esistenti (ovvero edifici notevolmente più alti del capannone su cui si realizza l'intervento e di scarsa coerenza e pregio sotto il punto di vista tipologico, linguistico e morfologico), una sensibilità bassa del sito all'intervento in progetto. Il lato verso la via S. Giuseppe, paesisticamente di maggior pregio, rimane praticamente inalterato. Per rispettare la tipologia del fabbricato esistente (ovvero sviluppato longitudinalmente e parallelamente alla linea ferroviaria) si prevede la posa dei moduli in 6 file

longitudinali e parallele al manto di copertura del sottostante capannone intervallate da due camminamenti per permettere gli eventuali interventi manutentivi.

Le file di pannelli presentano una maggior inclinazione , pari a circa 26°, rispetto alla falda del tetto in oggetto che si presenta quasi piana, ovvero inclinata del 12 % rispetto all'orizzontale. In questa situazione si è deciso di non integrare completamente i moduli nella copertura del capannone in quanto tale soluzione renderebbe di fatto non realizzabile (tecnicamente difficoltoso ed economicamente troppo oneroso) l'intervento in progetto e si è altresì deciso di non mantenere complanari i moduli fotovoltaici alla copertura esistente per recuperare efficienza per l'impianto. Per limitare l'impatto si è optato per mantenere i moduli appoggiati, sul lato lungo, direttamente sulla copertura anche se durante l'inverno il manto nevoso presente sulla copertura coprirà parzialmente i pannelli.

Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche, quadri di striga, inverter ecc.., saranno ubicate all'interno del capannone esistente e saranno realizzate nel rispetto della normativa vigente (L. 46/90 e regolamento di attuazione)

Villa di Tirano, 30 marzo 2007

IL TECNICO

(ING. COLOTTI NICOLA)

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. NICOLA COLOTTI
n. 631 Sezione A
a-Civile e ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

COMUNE DI TIRANO
SAT CLAS. FASC.
02.06.07 007164
ASSEGNATO
RASSEGNATO

PERMESSO PER COSTRUIRE

COMUNE DI TIRANO
Allegato al permesso di costruire
N. 18/2007

Comune di Tirano Provincia di Sondrio:

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulla copertura dell'edificio di laboratorio per la lavorazione del legno di prioprietà

Committente:

LA CASA DEL LEGNO S.N.C.-Via S. Giuseppe 19-23037 Tirano (SO)

Progettista:

Ing. COLOTTI NICOLA

STUDIO TECNICO

Via Nazionale, 123 - 23030 Villa di Tirano (SO) - P.IVA: 00826840142
Tel. (0342) 719790 - Fax (0342) 719790 - Email: colotti.nicola@tiscali.it

Timbro:

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. NICOLA COLOTTI
n. 691 Sezione A
a-Civile e ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

Allegato

PROGETTO: PIANTA COPERTURA

N° tavola

3.1

Data:	Rif. tavola	Scala del disegno
Marzo 2007		INDICATE

COMUNE DI TIRANO
CAT. ..... CLAS. ..... FASC. .....
02.04.07 007164
ASSEGNATO .....
AL BASSEGNATO .....

PERMESSO PER COSTRUIRE

COMUNE DI TIRANO
Allegato al permesso di costruire
N° 18/2007 del 6 APR. 2007
Il Capo Area Tecnica
(Ing. Paolo Ciapponi)

Comune di Tirano Provincia di Sondrio:

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sulla copertura dell'edificio di laboratorio per la lavorazione del legno di prioprietà

Committente:

LA CASA DEL LEGNO S.N.C.-Via S. Giuseppe 19-23037 Tirano (SO)

Progettista:

Ing. COLOTTI NICOLA

STUDIO TECNICO

Via Nazionale, 123 - 23030 Villa di Tirano (SO) - P.IVA: 00826840142
Tel. (0342) 719790 - Fax (0342) 719790 - Email: colotti.nicola@tiscali.it

Timbro:

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dott. Ing. NICOLA COLOTTI
n. 631 Sezione A
a-Civile e ambientale
b-Industriale
c-Dell'informazione

Allegato

PROGETTO: PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO

N° tavola

3.3

Data:	Rif. tavola	Scala del disegno
Marzo 2007		INDICATE

PIANTA DI COPERTURA

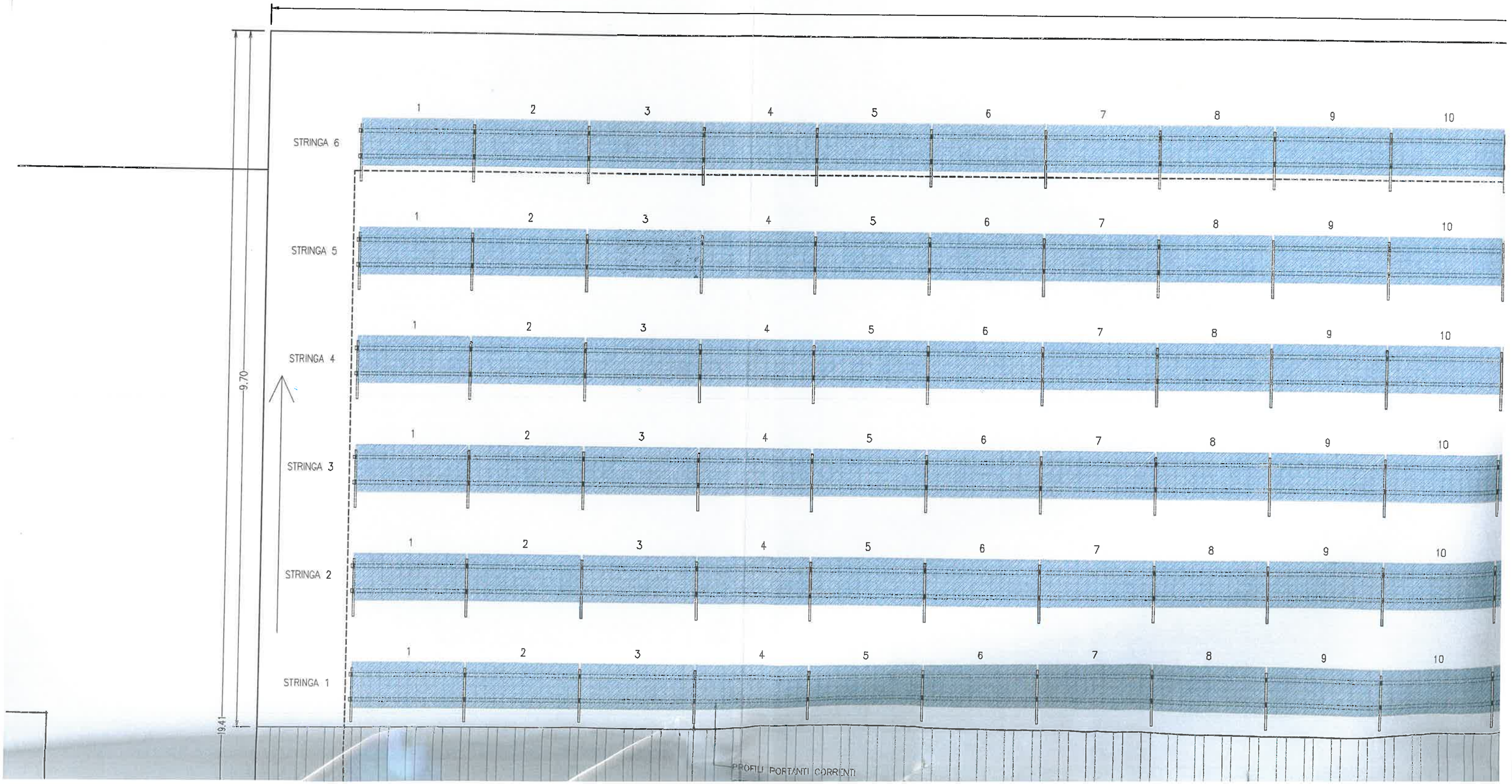

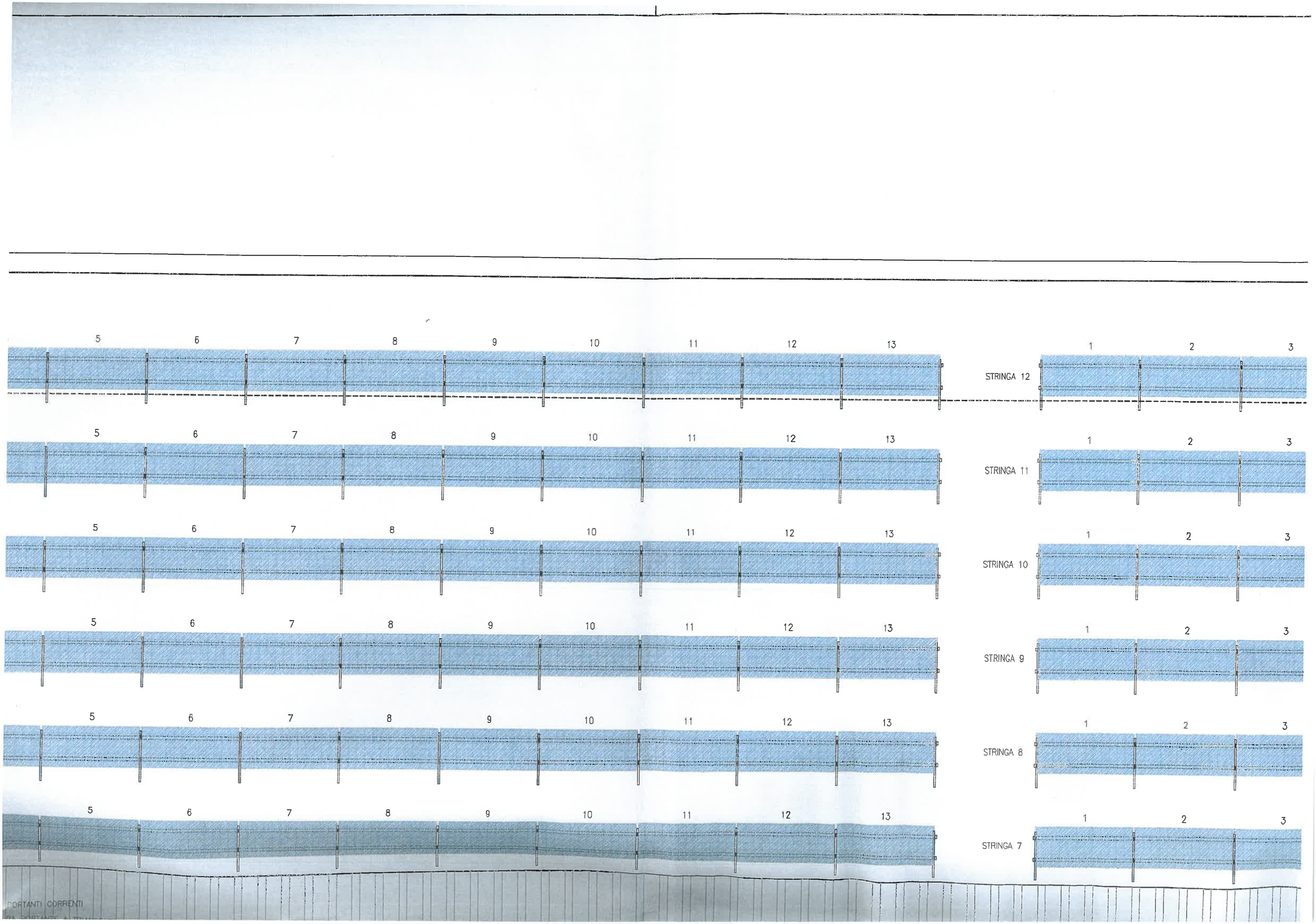
5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3
STRINGA 12
STRINGA 11
STRINGA 10
STRINGA 9
STRINGA 8
STRINGA 7
PORTANTI CORRENTI

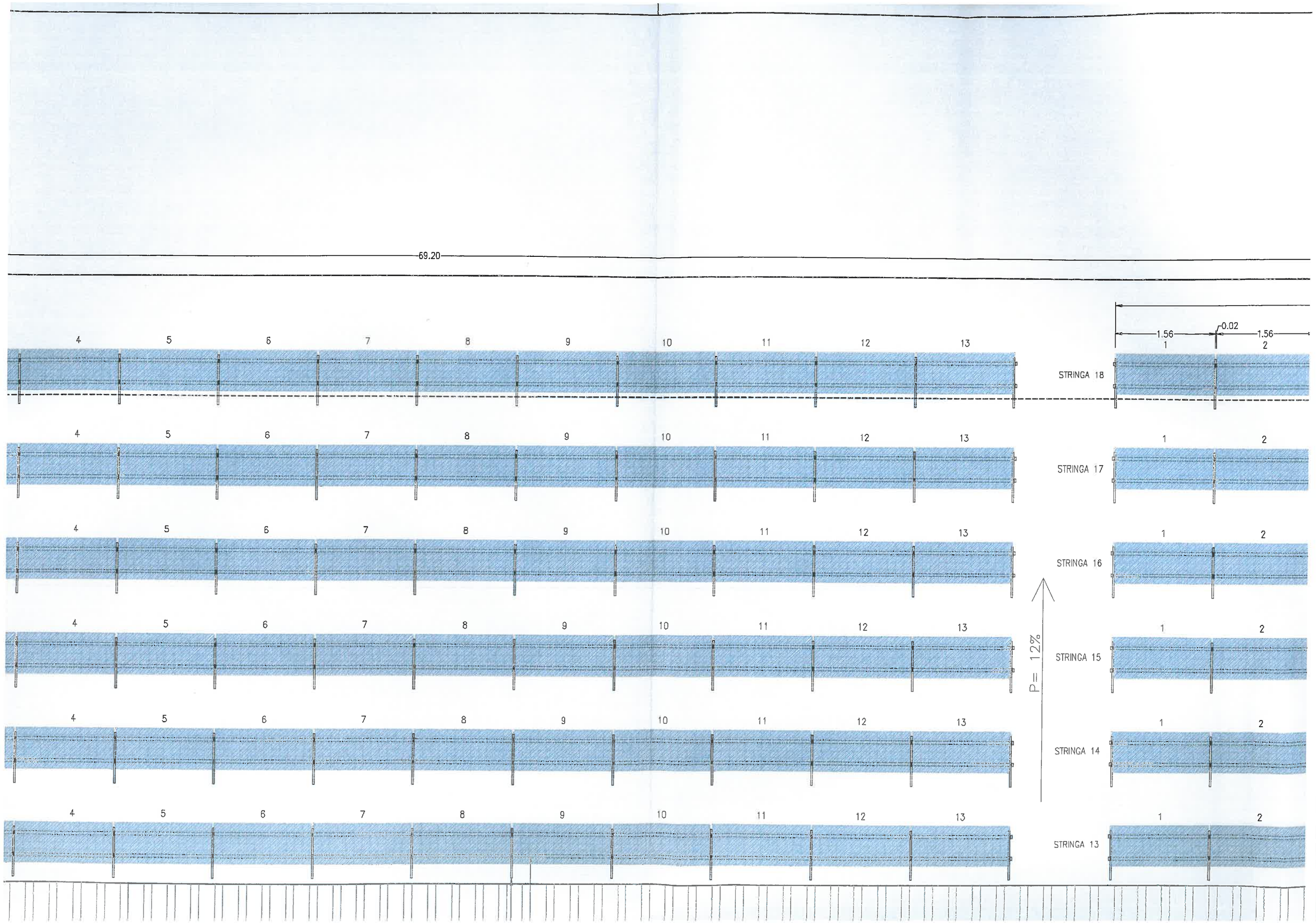
69.20
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.56
0.02
1.56
1
2
STRINGA 18
STRINGA 17
STRINGA 16
STRINGA 15
STRINGA 14
STRINGA 13
P= 12%

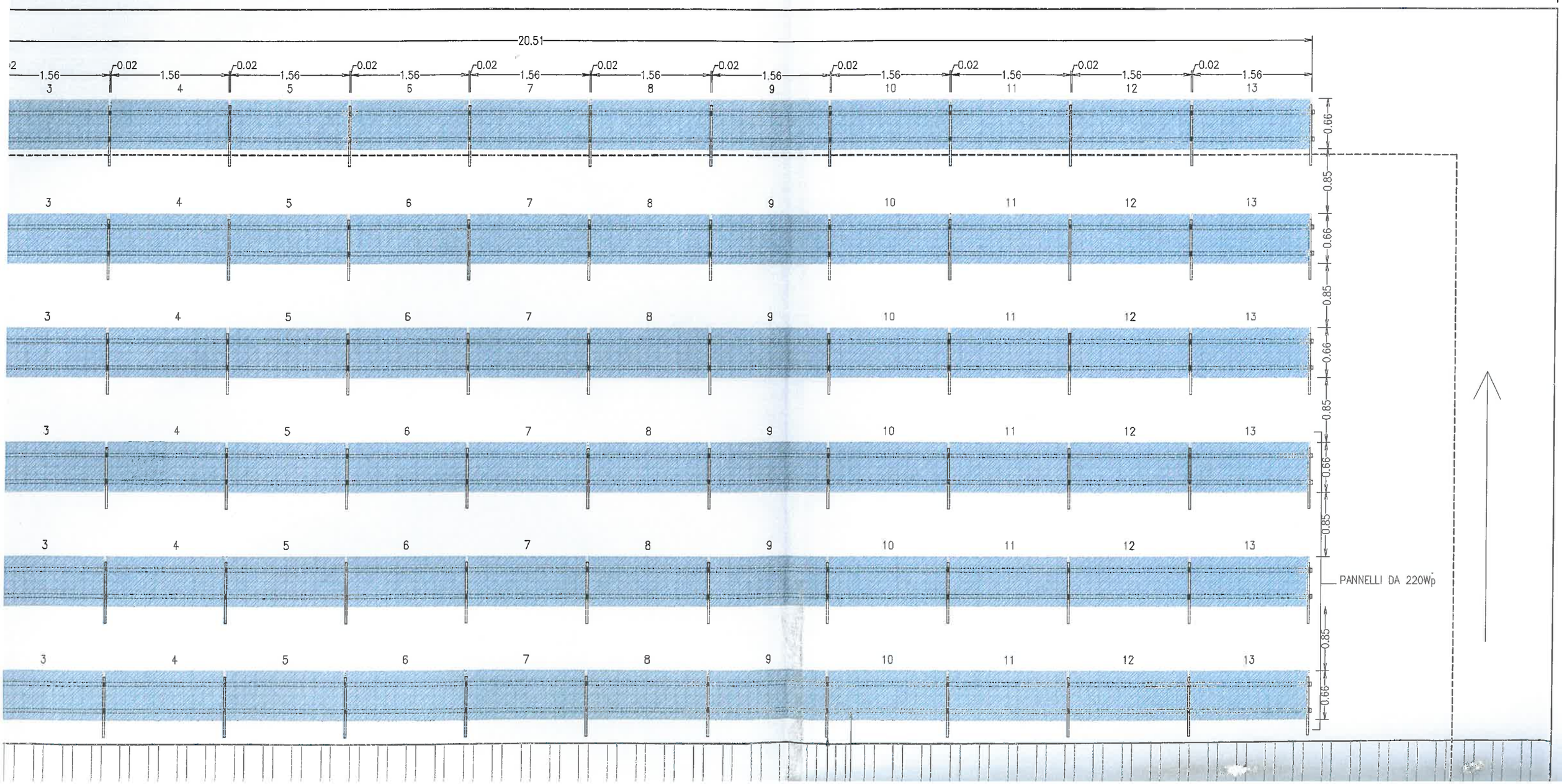
20.51
1.56
0.02
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0.66
0.85
PANNELLI DA 220Wp

CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO

CONVENZIONE N° I10B01284106 PER IL RICONOSCIMENTO TARIFFE INCENTIVANTI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI SENSI DEI DECRETI M.A.P. 28.7.2005, 6.2.2006 E DELIBERE DELLA A.E.E.G. n. 188/05 E 40/06

Con la presente convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, in seguito denominata per brevità GSE, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nato a Ottaviano (Na) il 1.6.1946 nella qualità di Direttore della Direzione Operativa

e

Società LA CASA DEL LEGNO SRL con sede in VIA SAN GIUSEPPE, 19 comune TIRANO (SO), CAP 23037 , Partita Iva 00567840145 rappresentata da SALIGARI FRANCESCO nato a TIRANO (SO) il 14/11/1975 nella qualità di Rappresentante Legale di detta società, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione, in seguito denominata per brevità Produttori;

nel loro insieme denominate per brevità "le parti",

premesso

- che con lettera del 31/12/2005 è stata inoltrata domanda di ammissione alle "tariffe incentivanti" di cui al D.M. 28.7.2005 e al D.M. 6.2.2006 per l'impianto fotovoltaico denominato LA CASA DEL LEGNO 80 , ubicato nel sito di VIA S. GIUSEPPE, 19 comune di TIRANO (SO), CAP 23037;
- che tale domanda di ammissione è stata dal GSE identificata con il n. 11334;
- che il GSE con propria lettera raccomandata pervenuta al destinatario il 18/04/2006 ha comunicato che la domanda è risultata ammissibile al riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui ai D.M. 28.7.2005 e 6.2.2006 per l'impianto fotovoltaico da 49,14 kW denominato LA CASA DEL LEGNO 80 sito in VIA S. GIUSEPPE, 19 nel comune di TIRANO (SO), CAP 23037, per la durata di venti anni e per una tariffa pari a 0,46 €/kWh;
- che il Produttore risulta il soggetto responsabile dell'impianto, sopra identificato, oggetto della

presente convenzione;

- che il Produttore con lettera del 08/04/2008 ha comunicato al GSE che l'impianto è stato realizzato per una potenza nominale di 49,14 kW, in conformità al progetto inoltrato al gestore di rete e al GSE e nel rispetto di quanto disposto all'art. 4 e nei termini previsti dal D.M. 28.7.2005 e successive modificazioni e integrazioni, ed è stata trasmessa al GSE la seguente documentazione (delibera A.E.E.G. 188/05 art. 3, comma 5 e successive modificazioni ed integrazioni):
    - la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02;
    - il certificato di collaudo dell'impianto con almeno due diverse fotografie dell'impianto;
    - il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati dal costruttore dei pannelli medesimi;
- che il Produttore con lettera del 22/05/2008 ha comunicato al GSE che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data 09/05/2008 entro i termini previsti dall'art. 8 del D.M. 28.7.2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- che è stata presentata dal soggetto responsabile copia della documentazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera A.E.E.G. n. 188/05 e successive modificazioni ed integrazioni, comprensiva della dichiarazione:
    - che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.M. 28.7.2005, per l'impianto in oggetto non intende beneficiare delle detrazioni fiscali di cui all'art. 2, comma 5 della legge 289/02 e successive modificazioni e integrazioni;
    - che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici in conto capitale in misura eccedente il 20% del costo di investimento;
    - che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto non ha usufruito e non usufruirà degli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e provincie autonome, nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici" del M.A.T.T., come definito dallo stesso Ministero con i Decreti Direttoriali del 22.12.2000, n. 111/SIAR/2000 e del 16.3.2001, n. 106/SIAR/2001;

- che l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico in oggetto non beneficia e non beneficerà dei Certificati Verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs 29.12.2003 n. 387;
- che l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico in oggetto non beneficia e non beneficerà dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs 79/99, nè dei titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs 164/00;

- che il Produttore non ha richiesto di usufruire del beneficio di cui all'art. 7, comma 1 del D.M. 6.2.2006 ;

- che trattasi di impianto fotovoltaico di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 1000 kW per il quale la produzione di energia elettrica non coincide con l'energia elettrica immessa in rete;

- che si allega alla presente convenzione la "scheda dei dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti", in cui sono indicati i dati anagrafici e le coordinate bancarie da utilizzare per la domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti riconosciute;

si stipula quanto segue:

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il riconoscimento da parte del GSE al Produttore del contributo spettante all'energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi del D.lgs 387/03, art.7, dei decreti MAP del 28.7.2005 e del 06.02.2006, della delibera dell'A.E.E.G. n. 188/05 come integrata e modificata dalla delibera 40/06 e della delibera dell'A.E.E.G. n. 28/06.

Articolo 2

Decorrenza e valore dell'incentivazione

Per un periodo di venti anni a decorrere dal 09/05/2008 la tariffa incentivante da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione è pari a 0,46 €/kWh.

Articolo 3

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste dall'art. 3 bis della delibera dell'A.E.E.G. n. 40/06 e in conformità delle modalità di erogazione disciplinate dalla medesima delibera.

Con riferimento all'art. 3bis della delibera dell'A.E.E.G. n.40/06 Azienda Elettrica Municipalizzata Tirano S.p.A. è il soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE delle misure dell'energia fotovoltaica incentivata.

Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure "Data di Pagamento". Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti" di cui alle premesse.

Articolo 4

Cessione dei crediti

Le Parti convengono che l'eventuale cessione dei crediti, derivanti dalla presente Convenzione, è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.

Le modalità di attivazione della cessione dei crediti prevedono che l'atto di cessione dei crediti a firma congiunta del cedente e del cessionario:

- sia stipulato, a valle della sottoscrizione della suddetta Convenzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440;
- riporti il numero della Convenzione e la data della sua sottoscrizione;
- dia evidenza, nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni);
- sia notificato al GSE a cura dell'Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di Istituti di credito, firmatari dell'Accordo quadro recante le modalità di cessione dei

crediti derivanti dall'assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, mediante l'invio di lettera raccomandata.

Il GSE, con propria lettera raccomandata, comunica alle parti di aver preso atto della richiesta di cessione dei crediti e del rispetto di tutti gli adempimenti, anche formali, suelencati.

Il GSE riconosce le tariffe incentivanti al soggetto cessionario fintanto che non venga notificata al GSE la revoca.

Tale revoca, a firma congiunta del cedente e del cessionario, su carta intestata del cessionario deve:

- riporti il numero della Convenzione e la data della sua sottoscrizione;
- dare evidenza, in relazione al cessionario, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni);
- essere notificata al GSE a cura dell'Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di Istituti di credito, firmatari dell'Accordo quadro recante le modalità di cessione dei crediti derivanti dall'assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, mediante l'invio di lettera raccomandata

Tale revoca, che dovrà contenere le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti, sarà resa operativa dal GSE a partire dal secondo mese successivo alla notifica.

Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del cedente e/o cessionario.

Le stesse modalità dovranno essere seguite nei casi di mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile), salvo che anche il relativo atto di revoca deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

Articolo 5

Responsabilità

Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, ovvero errata e/o ritardata comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3 da parte del soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE.

Articolo 6

Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al GSE, su semplice

richiesta, e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi dell'art. 3.5 Delibera dell'A.E.E.G. n. 40/06 il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con altri di pari potenza, comunica tempestivamente al GSE i nuovi numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti.

Il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – A.R., ogni eventuale variazione dei dati riportati nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti, le stesse saranno rese operative dal GSE a partire dal secondo mese successivo al mese di ricevimento da parte del GSE.

Articolo 7

Verifiche e controlli

Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Produttore anche tramite verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto e la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto fotovoltaico. Durante l'effettuazione delle suddette verifiche il Produttore potrà avvalersi e farsi rappresentare da un referente tecnico; in tal caso il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nome del referente tecnico. L'esito di tali controlli viene comunicato al Produttore ed in caso di esito negativo comporterà gli effetti di cui all'articolo 6.7, lettera c) della delibera A.E.E.G. n. 188/05.

Articolo 8

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal 09/05/2008 e avrà scadenza il 08/05/2028.

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti all'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9

Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione della presente convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10

Perfezionamento della convenzione

La presente convenzione è firmata in duplice copia originale; il Produttore e il GSE invieranno separatamente il proprio originale debitamente sottoscritto. Qualsiasi modifica della stessa ha luogo in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 29/07/2008

Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.

Il Produttore

LA CASA DEL LEGNO SRL
Via S. Giuseppe 19 23037 TIRANO(SO)
Tel. 0342 702438 FAX 0342 711553
C. FISC./ P.IVA: 0 0 5 6 7 8 4 0 1 4 5

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli 5 "Responsabilità" e 9 "Giurisdizione", del presente contratto.

Data 29/07/2008

Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.

Il Produttore

LA CASA DEL LEGNO SRL
Via S. Giuseppe 19 23037 TIRANO(SO)
Tel. 0342 702438 FAX 0342 711553
C. FISC./ P.IVA: 0 0 5 6 7 8 4 0 1 4 5

ASINT

Spettabile
LA CASA DEL LEGNO S.R.L.
Via SAN GIUSEPPE, 19
23037 TIRANO (SO)

iamo ricevuto la Vostra proposta di stipula del contratto di locazione finanziaria n. 04119/001 di cui riportiamo qui di seguito il testo in segno di accettazione:

riferiamo alla nostra domanda di locazione finanziaria e Vi proponiamo la stipula del ontte:

RATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 00904119/001

la Concedente: Leasint S.p.A.

Sede legale: Via D. Manin, 23 - 20121 Milano
Codice fiscale e Partita IVA: VAT IT 01682080153

Utilizzatore: LA CASA DEL LEGNO S.R.L.

Sede legale: Via SAN GIUSEPPE, 19 - 23037 TIRANO (SO)
Codice fiscale: 00567840145 Partita IVA: 00567840145 Iscrizione C.C.I.A.: Sondrio 40505

ersona del/i sottoscrittore/i munito/i dei necessari poteri come sotto identificato/i:

Cognome e nome:	SALIGARI FRANCESCO
Luogo e data di nascita:	TIRANO (SO) - 14/11/1975
Codice Fiscale:	SLGFNC75S14L175K
Indirizzo:	Via S.GIUSEPPE, 19 23037 TIRANO (SO)
Tipo Documento d'identita':	Carta d'Identita'
Numero e data doc.identita':	AM5926959 - 03/03/2006
Ente e luogo del rilascio:	Comune TIRANO

ZIONI PARTICOLARI

Descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria
come meglio descritto nell'offerta del Fornitore)

ornitore : 00574397 S.A.G.I. DI PINI GIAN ANTONIO & C. S.N.C.
Sede legale: TOVO DI SANT'AGATA (SO) - Via MULINI,23 - 230
30

escrizione del bene nr. 0647652/00010642092 :

a 1 Contratto n. 00904119/001

LEASINT

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 49,14 KWP COMPOSTO DA:N.156
MODULI FOTOVOLTAICI DITTA SUN POWER MODELLO SPR-315 E N.1 INVERTER
DITTA ELETTRONICA SANTERNO MODELLO TG-57 800V.
Stato del bene: NUOVO
Luogo installazione bene :
Via SAN GIUSEPPE, 19
23037 TIRANO (SO)
Costo bene: Euro 275.000,00 + IVA
Corrispettivo dei servizi accessori:
Premio assicurativo: Euro 1.377,64 annuo
Polizza All Risks Solar n. 950M0609

In caso di Vostra accettazione della presente proposta di contratto di locazione finanziaria, Vi autorizziamo ad emettere ordine di acquisto.

2) Condizioni economiche della locazione finanziaria
Importo finanziato: Euro 275.000,00
Durata della locazione finanziaria: pari a 120 mesi, a far tempo dalla consegna
Canone anticipato iniziale: Euro 2.935,10 + IVA
Canoni periodici da corrispondersi come segue:
Nr. 119 con periodicita' mensile cadauno da Euro 2.935,10 + IVA
di cui il I dal 1°giorno del periodo successivo alla consegna/constatazione del bene
Corrispettivo totale: Euro 352.212,00 + IVA (TRECENTOCINQUANTADUEMILADUECENTODODICI/00)

Tasso leasing: 5,36% (tasso annuo nominale)
Prezzo per l'opzione finale di acquisto: Euro 2.750,00 + IVA

Spese di istruttoria alla stipula: Euro 500,00 + IVA

3) Indicizzazione canoni periodici
I canoni periodici sono assoggettati a indicizzazione periodica, l'ammontare dei medesimi come sopra determinato, sara' assoggettato a tale indicizzazione a partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del bene.
L'indicizzazione verra' calcolata con riferimento al parametro Euribor 3 Mesi X 365/360; valore base del parametro: 4,3610.
Modalita' di rilevazione: Media rilevazioni da giorno precedente scadenza rata da indicizza-re a data scadenza rata precedente.Ultima rata: stessa media dellapenultima applicando la seguente formula:
Canone indicizzato = Dr x (Ti - Tr) x D / 1200 + Cp dove:
Dr = debito residuo dopo il pagamento del canone periodico precedente a quello da adeguare;
Ti = valore assunto dal "Parametro" rilevato secondo le "modalita' di rilevazione" (nel caso di indicizzazione a Euribor 3 mesi, moltiplicato per 365/360) per ciascuna scadenza da indicizzare;
Tr = tasso di riferimento base (concordato per il presente contratto), pari al "Tasso di riferimento" indicato nelle Condizioni Particolari e rilevato alla data indicata nelle medesime;
D = distanza espressa in mesi, fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente;

LEASINT

Cp = importo del canone periodico indicato nelle Condizioni Particolari

Eventuali conguagli da calcolarsi sulla base dei termini contrattuali: art. 4 ultimo comma delle Condizioni Generali per esborsi anticipati verranno calcolati al parametro EURIBOR 3M DIV.365 (DATA VAL.) maggiorato di 4,0000 punti percentuali.

4) Modalita' di pagamento dei canoni periodici

Addebito diretto su c/c bancario a mezzo procedura RID con valuta 1 giorno/i (fatte salve eventuali variazioni delle condizioni applicate dal circuito bancario)

Banca pagamento: 03069-52090 Intesa Sanpaolo FIL. 2242 - BORMIO
Indirizzo : BORMIO (SO) - Via ROMA,127 - 23032
Conto corrente : 615315026178
Codice da riportare sul modello RID: 0081101600904119

5) Altre condizioni economiche

Conguaglio del corrispettivo a fronte di esborsi anticipati	EURIBOR 3M DIV.365 (DATA VAL.) maggiorato di punti 4,000
Imposte di bollo(collegate al presente atto)	al puro costo
Spese di incasso	Euro 4,00 + IVA
Spese invio comunicazioni meccanizzate	Euro 0,50 + IVA
Spese gestione polizza in convenzione	Euro 8,00 + IVA
Spese invio comunicazioni non meccanizzate oltre ai puri costi sostenuti	Euro 10,00 + IVA
Spese invio comunicazioni periodiche	Euro 12,00 + IVA
Invio dichiarazioni, certificazioni estratti, autentiche notarili a richiesta oltre ai puri costi sostenuti	Euro 100,00 + IVA
Spese conteggio IRAP	Euro 5,00 + IVA
Spese gestione riscatto	Euro 60,00 + IVA
Interessi di mora per ritardato pagamento	interessi calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365),al Tasso Effettivo Globale Medio (TEG) - rilevato dal Ministero del Tesoro ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - vigente nel periodo di insolvenza, maggiorato della meta'

LEASINT

Compenso per servizio clienti online	Euro 10,00 + IVA
Spese notarili oltre puri costi sostenuti	Euro 50,00 + IVA
Variazioni estremi banca di appoggio pagamenti	Euro 30,00 + IVA
Gestione multe / cartelle esattoriali / bolli impagati oltre ai puri costi sostenuti	Euro 40,00 + IVA
Spese modifiche contrattuali	Euro 250,00 + IVA
Spese perizie	al puro costo maggiorata di Euro 100,00 + IVA
Spese registrazione contratto	al puro costo
Richiamo effetti	Euro 6,00 + IVA
Spese insoluti	Euro 6,00 + IVA
Spese bancarie effetti protestati	Euro 6,00 + IVA
Spese gestione pratiche in precontenzioso/contenzioso: 15% con un minimo di	Euro 155,00 + IVA

>>

Per accettazione.

MILANO, li 15 Aprile 2008

(Leasint S.p.A.)

Leasint S.p.A. societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

LEASINT

CONDIZIONI GENERALI REGOLANTI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N. 00904119/001

Premesso che:

- Leasint S.p.A. (d'ora in poi denominata "Concedente"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, ha per oggetto l'attività in Italia ed all'estero di locazione finanziaria, cioè l'acquisto di beni mobili ed immobili all'esclusivo scopo della loro messa a disposizione della clientela che li ha scelti ed indicati e che se ne assume ogni relativo rischio, attività definita dalla legge n. 183/1976 - art. 17;
- nell'ambito della suddetta sfera di operatività sono ricomprese anche le tipologie di leasing al consumo e di leasing a privati, caratterizzate entrambe dalla presenza, in veste di utilizzatore, di un privato consumatore, quale definito dall'art. 121, primo comma del D. Lgs. 385/93 - T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia - e successive modifiche ed integrazioni;
- la Concedente, nella sua qualità di intermediario finanziario, è iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 - T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 107 del D.Lgs. medesimo;
- la Concedente, in conseguenza di quanto sopra, è soggetta a vigilanza informativa, regolamentare ed ispettiva da parte della Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. citato;
- l'attività di locazione finanziaria è soggetta alla disciplina di cui al Titolo VI del citato D.Lgs. 385/1993 recante norme per la trasparenza e la pubblicità delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- la Concedente, sulla base della richiesta di locazione finanziaria presentata dall'Utilizzatore, le cui generalità sono riportate nelle Condizioni Particolari, e della relativa documentazione comprovante la situazione giuridica, amministrativa ed economico-patrimoniale del medesimo, si è dichiarata disposta a stipulare il presente contratto di locazione finanziaria; il finanziamento potrà essere reso disponibile all'Utilizzatore anche per il tramite di provvista messa a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti, nell'ambito di un prestito globale – finalizzato al sostegno di iniziative di investimento promosse da piccole e medie imprese – relativamente al quale la Concedente riveste la qualifica di istituto intermediario. Il contributo della suddetta Banca non eccederà, in alcun caso, il 50% del valore dei beni;
- l'Utilizzatore, in ragione delle proprie necessità, ha provveduto alla individuazione dei beni descritti nelle Condizioni Particolari, di cui ha concordato direttamente con il Fornitore il costo di acquisto, le modalità di consegna e ogni altra condizione, dichiarando di ben conoscere detti beni e di approvarne le caratteristiche tecniche, anche riguardo alla loro rispondenza alla vigente normativa antinfortunistica, antinquinamento e ad ogni altra collegata alla loro utilizzazione e detenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 - PREMESSE -

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Laddove i beni siano rappresentati da veicoli adibiti alla circolazione stradale, ai medesimi si applicheranno - oltre alle disposizioni comuni di seguito riportate - altresì le disposizioni specifiche di cui all'art.19.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO E TASSO LEASING -

La Concedente si obbliga ad acquistare ed a concedere in locazione finanziaria all'Utilizzatore che accetta per sé, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, anche particolare, in via tra loro solidale, i beni descritti nelle Condizioni Particolari del presente contratto.

L'acquisto verrà effettuato in base al costo dei beni ed alle altre condizioni concordate dall'Utilizzatore direttamente con il Fornitore e richiamate nell'ordine di acquisto, relativamente alle quali l'Utilizzatore ha espresso il proprio benestare.

Il contratto avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari, a far tempo – ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19/4/83 - dalla data di consegna, anche parziale, dei beni all'Utilizzatore. Nel caso in cui la decorrenza dei canoni fosse convenzionalmente pattuita con riferimento ad altro termine successivo alla consegna - ovvero quest'ultima venisse effettuata in più riprese - la durata del presente contratto si intenderà corrispondentemente integrata del periodo temporale intercorrente tra la consegna del primo bene e quella dell'ultimo ovvero tra la consegna ed il termine prescelto dalle parti per la decorrenza dei canoni.

Il tasso leasing, indicato nelle Condizioni Particolari, è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto o realizzazione del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa viene considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. Composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza di cui al comma precedente.

ART. 3 - CONSEGNA DEI BENI -

La consegna si intenderà effettuata nel momento in cui il Fornitore avrà messo i beni, in tutto o in parte, a disposizione dell'Utilizzatore nei termini richiamati nell'ordine di acquisto.

All'atto della consegna l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere l'apposita "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" dalla quale risulta la sua accettazione dei beni stessi sotto la propria esclusiva responsabilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché l'avvenuto accertamento da parte dell'Utilizzatore medesimo della conformità dei beni a quelli ordinati e la rispondenza degli stessi alle proprie esigenze ed alla normativa in vigore.

L'Utilizzatore assume ogni rischio per la scelta del Fornitore, per la ritardata o mancata consegna dei beni e per l'esistenza di vizi o difetti, palesi o occulti.

Assume altresì, a norma dell'art. 1381 del Codice Civile, la responsabilità dell'accettazione e del puntuale ed esatto adempimento dell'ordine da parte del Fornitore. Garantisce la congruità del prezzo fissato con il Fornitore, nonché l'inesistenza di disposizioni normative o di diritti vantati da terzi che vietino o limitino la circolazione e la libera disponibilità dei beni.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA E SUO ADEGUAMENTO -

Il corrispettivo totale della locazione finanziaria è determinato sulla base del costo di acquisto dei beni ed è costituito dalla somma del canone anticipato iniziale e dei canoni periodici. Tutti gli importi di cui sopra sono esattamente indicati nelle Condizioni Particolari alla voce "Condizioni Finanziarie".

La Concedente si riserva la facoltà di suddividere analiticamente le componenti del corrispettivo (canone anticipato iniziale e canoni periodici), nonché l'opzione di acquisto finale, in quote attribuibili proporzionalmente a ciascun bene e gruppo di beni sulla base del relativo costo d'acquisto.

In caso di suddivisione analitica della componente del corrispettivo in quote proporzionali alle consegne dei beni in più riprese, le scadenze delle forniture successive verranno sincronizzate con la prima scadenza utile determinata dalla prima fornitura.

L'Utilizzatore corrisponderà il canone anticipato iniziale alla sottoscrizione del presente contratto con valuta fissa per la Concedente il medesimo giorno ed i canoni periodici alle singole scadenze indicate nelle Condizioni Particolari con valuta fissa per la Concedente il giorno delle scadenze medesime. Ogni pagamento dovuto dovrà essere corrisposto al domicilio della Concedente tramite la Banca da quest'ultima incaricata. A tal fine, alla stipula del contratto l'Utilizzatore sottoscrive l'apposita autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso (Rapporti Interbancari Diretti - RID).

Stante la natura finanziaria del presente contratto, l'Utilizzatore non può interrompere, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti in base al medesimo anche se i beni non fossero utilizzabili ovvero in grado di circolare, ancorché ciò sia dovuto a cause non imputabili all'Utilizzatore ovvero a caso fortuito ed a forza maggiore.

La Concedente si riserva la facoltà di imputare ogni pagamento ricevuto in primo luogo alle spese sostenute dalla stessa e ripetibili nei confronti dell'Utilizzatore in ragione del presente contratto, quindi agli interessi ed infine a quanto dovuto a titolo di corrispettivo. Ogni eventuale variazione del costo di acquisto dei beni per qualsiasi causa diretta od indiretta darà facoltà alla Concedente di richiederne il pagamento in un'unica soluzione o di adeguare il corrispettivo ed il relativo importo dell'opzione finale d'acquisto con le modalità dalla stessa indicate. La variazione, così determinata, delle voci economiche concretamente applicate al presente contratto verrà tempestivamente comunicata dalla Concedente all'Utilizzatore il quale potrà richiedere, in qualsiasi momento, copia della documentazione comprovante l'importo e la causale dei maggiori oneri sostenuti al riguardo dalla Concedente.

Le parti convengono sin d'ora che, qualora la variazione tra il costo di acquisto dei beni indicato nelle Condizioni Particolari e gli esborsi effettivamente sostenuti dalla Concedente come sopra indicati sia inferiore a Euro 2.500, sarà facoltà della Concedente corrispondere all'Utilizzatore o richiedere a quest'ultimo un conguaglio del corrispettivo pari a detta variazione, da corrispondere in un'unica soluzione.

Nel caso la "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione" pervenisse alla Concedente oltre 8 giorni dalla data di ricevimento del bene e di sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell'Utilizzatore, sarà facoltà della Concedente addebitare gli eventuali canoni scaduti ai sensi delle Condizioni Particolari e non ancora corrisposti alla data del pervenimento, con la prima valuta utile; in tal caso l'Utilizzatore si impegna fin da ora a versare a favore della Concedente una somma pari agli interessi maturati su tali somme dalla data di scadenza contrattualmente prevista a quella dell'effettivo pagamento. Detti interessi saranno calcolati all'EURIBOR TRE MESI maggiorato di 4 punti percentuali rilevato alla data di pervenimento della "Dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione".

Nell'eventualità in cui la Concedente abbia anticipatamente versato al Fornitore, in esecuzione del presente contratto, delle somme in eccesso rispetto a quelle eventualmente corrisposte dall'Utilizzatore a titolo di canone anticipato iniziale, l'Utilizzatore si impegna sin da ora a versare a favore della Concedente, ed a titolo di canoni di prelocazione finanziaria, un importo pari agli interessi maturati su dette maggiori somme dalla data del loro effettivo esborso fino a quella di rimborso ovvero fino alla data di consegna del relativo bene o al termine convenzionalmente pattuito di cui all'art. 2. Detti conguagli saranno calcolati, con capitalizzazione alla fine di ogni anno solare e con riferimento all'anno civile (365/365),al tasso indicato nelle Condizioni Particolari o, in mancanza di indicazione, all'EURIBOR TRE MESI maggiorato di 4 punti percentuali tempo per tempo vigente.

ART. 5 - INDICIZZAZIONE CANONI PERIODICI -

Nel caso in cui sia previsto ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Particolari, che il canone periodico dovuto sia assoggettato ad indicizzazione periodica, l'ammontare del medesimo, così come fissato nelle suddette condizioni, sarà assoggettato a tale indicizzazione a partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del bene.

ART. 6 - SPESE ED ONERI ACCESSORI -

L'Utilizzatore si impegna a pagare alla Concedente, con le medesime modalità previste nel precedente art. 4, le spese e gli oneri accessori connessi con la stipula e con l'esecuzione del presente contratto indicati nelle Condizioni Particolari

I relativi importi potranno essere variati in relazione al costo effettivo del servizio, previa comunicazione all'Utilizzatore ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 385/93 richiamato in premessa.

ART. 7 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE –

L'Utilizzatore assume, all'atto della stipula del presente contratto e per l'intera sua durata, ogni rischio inerente ai beni (ricompresi, a mero titolo esemplificativo, rischi di deterioramento, danneggiamento, perdita totale o parziale, vizi palesi od occulti o difetti di funzionamento) anche per gli eventi antecedenti alla loro consegna o derivanti da caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto del Fornitore o di terzi compresa la Pubblica Amministrazione, esonerando espressamente la Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Utilizzatore si obbliga inoltre a:

- acquisire a propria cura e spese i permessi, le licenze, i nulla osta, le abilitazioni, le registrazioni ed ogni altro provvedimento amministrativo necessario per la corretta utilizzazione dei beni ovvero richiesto dalla peculiare attività esercitata;
- non disporre giuridicamente e materialmente dei beni in modo contrario a disposizioni di legge o amministrative;
- tenere i beni con la diligenza del buon padre di famiglia e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e ad ogni intervento che fosse richiesto o necessario anche nell'esclusivo interesse della Concedente.
  In caso di beni non adibiti alla circolazione stradale i medesimi dovranno essere tenuti nel luogo di installazione indicato nelle Condizioni Particolari unitamente alle relative "Istruzioni per l'uso e la manutenzione";
- mantenere i beni sempre idonei a rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione, nazionale e comunitaria, vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente come previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando preventivamente per iscritto alla Concedente le modifiche che verranno apportate in quanto imposte da provvedimenti legislativi e/o amministrativi e sopportandone i relativi oneri;
- astenersi dall'apportare ai beni stessi le modifiche diverse da quelle indicate al punto precedente senza preventiva autorizzazione scritta in proposito da parte della Concedente, restando inteso che le addizioni e migliorie autorizzate saranno acquisite dalla stessa senza alcun indennizzo;
- rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di appalti, ove applicabile;
- tutelare i diritti della Concedente nei confronti del Fornitore o di terzi; a tal fine la medesima si attiva per ottenere dal Fornitore stesso l'estensione a favore dell'Utilizzatore della garanzia di buon funzionamento connessa all'acquisto dei beni;
- comunicare tempestivamente alla Concedente ogni azione inerente il bene intrapresa nei confronti del Fornitore o di terzi o dai medesimi nei confronti dell'Utilizzatore, obbligandosi a mantenerla indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che direttamente o indirettamente dovesse derivare alla Concedente medesima;
- non far circolare su suolo pubblico o ad esso equiparato i beni non abilitati alla circolazione stradale;
- consentire che la Concedente o gli eventuali incaricati di questa effettuino in qualsiasi momento, compatibilmente con gli orari di lavoro, gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni per la verifica dello stato dei beni;
- non cedere né parzialmente né totalmente il presente contratto, né consentire a terzi l'uso dei beni, né costituire o consentire la costituzione sui medesimi di ragioni di privilegio vincolo o possesso, neppure parziale, a favore di terzi, senza il consenso della Concedente;
- comunicare immediatamente alla Concedente a mezzo lettera raccomandata AR le vicende più significative inerenti l'Utilizzatore ed in particolare i mutamenti della forma o della ragione sociale, le variazioni riguardanti la sede legale o amministrativa, nonché le vicende limitative dei diritti afferenti l'esercizio dell'impresa;
- non distogliere i beni locati dalla loro prevista destinazione per tutta la durata del presente contratto e fino al trasferimento di proprietà conseguente all'esercizio del diritto dell'opzione di acquisto, ovvero alla loro restituzione a favore della Concedente;
- comunicare immediatamente alla Concedente l'ottenimento di eventuali agevolazioni a valere sul presente contratto;
- praticare, nei confronti del proprio personale dipendente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria applicabile alla zona territoriale di residenza.

ART. 8 - ASSICURAZIONE DEI BENI

Stante la natura finanziaria dell'operazione di leasing, l'Utilizzatore si assume tutti i rischi, le responsabilità e gli oneri relativi ai beni che ne formano oggetto nonché tutte le conseguenze di ogni danno dagli stessi provocato nel corso dell'intera durata del contratto di locazione finanziaria e comunque sino alla riconsegna o all'eventuale riscatto finale.

La Banca d'Italia richiede, ai fini della vigilanza prudenziale, che i beni posti a garanzia delle operazioni di finanziamento siano opportunamente assicurati contro il rischio danni.

Pertanto è facoltà dell'Utilizzatore scegliere una delle seguenti soluzioni:

8.1 Assicurazione a cura della Concedente

L'Utilizzatore preso atto dei contenuti della polizza assicurativa in convenzione stipulata dalla Concedente con primaria compagnia di assicurazione, avendo ricevuto prima d'ora specifica informativa sulle condizioni di assicurazione, prende atto ed accetta che i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria siano ricompresi nella suddetta polizza.

L'Utilizzatore si impegna a versare alla Concedente, nella misura e secondo le modalità previste nelle Condizioni Particolari, gli importi relativi alla gestione del programma assicurativo di copertura dei beni in leasing. L'indicazione nelle Condizioni Particolari di contratto dell'importo relativo a quanto sopra, nonché la sottoscrizione della dichiarazione di presa conoscenza delle condizioni di copertura costituiscono la manifestazione da parte dell'Utilizzatore dell'accettazione della presente soluzione "assicurazione a cura della Concedente".

L'Utilizzatore prende atto ed accetta che l'assicurazione non comprenderà la RC dell'Utilizzatore, che dovrà essere stipulata per almeno € 2.500.000,00 - o nel caso di autoveicoli la RCA obbligatoria - che resterà a cura ed a carico dell'Utilizzatore medesimo.

La Concedente e l'Utilizzatore espressamente convengono che qualora la Compagnia di Assicurazione, oppure la Concedente, recedesse dalla polizza convenzione, la Concedente provvederà a stipulare altra polizza assicurativa avente le medesime caratteristiche e condizioni di quella precedente dandone notizia all'Utilizzatore e quindi, a parità di condizioni, tale nuova polizza si intenderà accettata dall'Utilizzatore, salvo diversa comunicazione da parte di quest'ultimo da inviarsi nel termine di 60 giorni nel qual caso varrà l'obbligo generale di assicurazione a carico dell'Utilizzatore.

8.2 Assicurazione a cura dell'Utilizzatore

Qualora l'Utilizzatore voglia provvedere autonomamente alla copertura assicurativa, i beni dovranno essere assicurati a cura e spese dell'Utilizzatore da primaria compagnia di assicurazione, gradita alla Concedente, contro tutti i rischi ivi compresi:

- per beni strumentali ivi compresi le macchine operatrici semoventi, macchine agricole e forestali ancorché non adibite alla circolazione stradale
  - a) ogni rischio di trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio, dal luogo di consegna al luogo di installazione, oltre a ogni rischio di eventuali montaggi smontaggi e trasporti successivi debitamente autorizzati dalla Concedente;
  - b) danni parziali o totali al macchinario con polizza "All Risks";
  - c) responsabilità civile verso terzi da esercizio con un massimale unico non inferiore a 2.500.000 Euro.
- per beni adibiti alla circolazione stradale.
  - a) incendio e furto: al costo di acquisto dei beni, eventualmente maggiorato dell'IVA, per il primo anno di locazione finanziaria. Per gli anni successivi l'Utilizzatore avrà la facoltà di adeguare il valore della relativa copertura assicurativa alla valutazione riportata da EUROTAX o da altra pubblicazione di settore;
  - b) responsabilità civile verso terzi (Legge 990/69 e successive modificazioni): massimale unico minimo previsto dalle disposizioni di Legge in materia, maggiorato almeno del 100%;
  - c) carta internazionale di circolazione (carta verde)

Le condizioni delle polizze dovranno essere di gradimento della Concedente e rispondenti agli standard assicurativi minimi di cui sopra.

La polizza, stipulata per un massimale pari almeno al costo effettivo dei beni, dovrà essere vigente per tutta la durata del presente contratto così come definita al precedente art. 2, aumentata di 30 giorni nel caso di veicoli adibiti alla circolazione stradale, e comunque sino alla riconsegna o al trasferimento della proprietà dei beni a favore dell'Utilizzatore, e dovrà prevedere la clausola "costo di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati".

La polizza, da produrre in copia alla Concedente, dovrà contenere clausola di vincolo costituito per tutta la durata della copertura a favore della medesima per il pagamento di indennizzi a qualsiasi causa dovuti, nonché l'impegno da parte della Compagnia di Assicurazione a notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata AR, il mancato pagamento dei premi.

L'Utilizzatore assume ogni rischio e responsabilità derivanti da omessa od insufficiente copertura assicurativa.

In caso di mancato pagamento dei premi da parte dell'Utilizzatore, come in ogni caso di decadenza della polizza nel corso del contratto, è facoltà della Concedente, salvo ogni diritto derivante dal successivo art. 11, provvedere direttamente alla copertura di tali premi e stipulare coperture assicurative ritenute più idonee presso Compagnia di propria scelta per proprio conto ed a spese dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore dovrà effettuare le denunce dei sinistri alle Compagnie di Assicurazione, nei termini e con le modalità previste dalla polizza accesa dallo stesso, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna, ivi compresi gli adempimenti previsti dagli artt. 1893, 1913 e 1914 cod. civ.

8.3 Disposizioni comuni

E' facoltà della Concedente provvedere direttamente alla definizione con la compagnia di assicurazione dell'indennizzo dovuto a seguito dei sinistri.

Nel caso di "assicurazione a cura dell'Utilizzatore", l'Utilizzatore conferisce alla Concedente espresso mandato senza obbligo di rendiconto, affinché quest'ultima, in qualità di vincolataria, provveda alla richiesta ed alla raccolta di tutta la documentazione necessaria per la definizione del sinistro.

Resta fermo l'obbligo dell'Utilizzatore di risarcire alla Concedente i danni o la parte di danni, che non risultassero soddisfatti dall'indennizzo assicurativo.

ART. 9 - SINISTRO, FURTO, PERIMENTO O PERDITA DEI BENI -

In caso di sinistro, di furto, di perimento o di perdita anche parziale dei beni, l'Utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia di Assicurazione; se si tratta di sinistro con effetto mortale o di notevole entità, oppure di furto, di perimento o di perdita totale dei beni, la segnalazione dovrà essere fatta anche alla Concedente. Qualunque danno subìto dai beni, anche per fatto non imputabile all'Utilizzatore, dovrà essere da questi riparato a propria cura e spese.

In caso di furto, di perimento o di perdita totale del bene il contratto si intenderà automaticamente risolto e la Concedente avrà il diritto di ottenere dall'Utilizzatore, entro 30 giorni dall'evento, oltre alla corresponsione degli importi scaduti e non pagati (ivi compresi i relativi interessi di mora) un ammontare pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR TRE MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto, diminuito di un punto percentuale.

Per i contratti con canoni periodici indicizzati, l'attualizzazione di cui sopra verrà effettuata sulla base del tasso di riferimento indicato nella clausola di indicizzazione riportata nelle Condizioni Particolari.

La Concedente è tenuta a sua volta a riversare all'Utilizzatore le somme ricevute dalla Compagnia di Assicurazione o da terzi, a condizione che l'Utilizzatore abbia correttamente adempiuto al presente contratto. In caso contrario, detto indennizzo verrà portato a diminuzione del suo debito nei confronti della Concedente.

Firma: ____________________

Leasint S.p.A. Sede Legale: Via Manin, 23 20121 Milano - Direzione Generale e Amministrativa: Via Col Moschin, 16 20136 Milano Telefono 0287968711 Telefax 0287968731
Capitale sociale € 72.043.495,68 iscritta al Registro delle Imprese di Milano numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 01682080153 Iscritta al n.16801 nell'elenco generale e al n. 19270 nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex D.Lgs. n. 385/1993. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Leasint è una società del gruppo INTESA SANPAOLO

LEASINT

ART. 10 - FACOLTA' DELL'UTILIZZATORE AL TERMINE DEL CONTRATTO -

Al termine del contratto l'Utilizzatore potrà avvalersi delle seguenti facoltà alternative:

a) acquistare nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte della Concedente, i beni oggetto del presente contratto al prezzo indicato nelle Condizioni Particolari, oltre agli eventuali oneri e spese connessi al trasferimento della proprietà, importi tutti che dovranno essere corrisposti tramite autorizzazione permanente in conto per richieste di incasso (RID), alla scadenza del presente contratto con valuta fissa per la Concedente il giorno successivo la scadenza stessa o, nel caso previsto al terzo comma dell'art. 4 di più beni o gruppi di beni, alla scadenza della quota relativa al singolo bene o gruppo di beni con valuta fissa per la Concedente il giorno successivo la scadenza stessa.
Detta facoltà potrà essere esercitata soltanto qualora l'Utilizzatore abbia puntualmente ed esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte. Ove pertanto l'Utilizzatore intenda avvalersi di detta facoltà di acquisto, dovrà darne apposita comunicazione alla Concedente a mezzo di lettera raccomandata AR, nel periodo ricompreso tra 90 (novanta) e 60 (sessanta) giorni anteriori la scadenza del contratto. Per i beni adibiti alla circolazione stradale l'Utilizzatore dovrà fornire idonea attestazione dell'avvenuto regolare pagamento della Tassa di proprietà relativa al veicolo per tutto il periodo di locazione del bene.;

b) restituire senza indugio ed a propria cura e spese, nel luogo che sarà indicato dalla Concedente, i beni corredati da tutta la documentazione pertinente ai medesimi. Detti beni dovranno risultare in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento risultante dall'uso normale; in caso contrario, l'Utilizzatore dovrà provvedere alla loro rimessa in efficienza ovvero concordare direttamente con la Concedente un congruo ammontare di risarcimento. In caso di ritardo nella restituzione, fatta salva l'azione penale per il reato di appropriazione indebita e l'azione civile per il ritiro forzoso dei beni a spese dell'Utilizzatore, la Concedente si riserva la facoltà di chiedere, a titolo di risarcimento del danno, una somma giornaliera rapportata all'importo dell'ultimo canone periodico, maggiorato di un terzo.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE -

a) Per inadempimento del Fornitore

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni richiamate nell'ordine di acquisto la Concedente potrà, di propria iniziativa o su richiesta dell'Utilizzatore, risolvere il presente contratto, senza pregiudizio alcuno per le parti. In tal caso l'Utilizzatore rimborserà, con diritto di rivalsa verso il Fornitore ed i terzi, i pagamenti che, in dipendenza del presente contratto e dell'ordine di acquisto, la Concedente abbia eseguito nonché le spese che abbia sostenuto, a condizione che dette somme non siano già state rimborsate dal Fornitore stesso o da terzi.

La Concedente, d'altro canto, restituirà all'Utilizzatore il canone anticipato iniziale diminuito di un importo pari agli interessi sui pagamenti eventualmente effettuati dalla Concedente stessa in misura eccedente al canone anticipato iniziale. Tali interessi saranno calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365) al Tasso Effettivo Globale Medio (TEG) - rilevato dal Ministero del Tesoro ai sensi della L. 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, vigente nel periodo intercorso dal momento degli esborsi da parte della Concedente a quello del rimborso, maggiorato di un terzo.

b) Per inadempimento dell'Utilizzatore

Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la Concedente, con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR, potrà determinare la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:

- inadempimento totale o parziale dell'Utilizzatore anche ad una sola delle obbligazioni contenute negli artt. 3 (consegna dei beni), 4 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento, con il limite, peraltro, di cui all'art. 1525 Cod. Civ., nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore rivesta la qualifica di privato consumatore, come delineata nelle Premesse), 5 (indicizzazione dei canoni periodici), 6 (spese ed oneri accessori), 7 (adempimenti e responsabilità dell'Utilizzatore), 8 (assicurazione dei beni), 9 (sinistro, furto o perdita dei beni); 12 (Interessi), 13 (Spese, imposte e tasse).
- elevazione di protesti, ottenimento di decreti ingiuntivi o di provvedimenti ingiuntivi o di provvedimenti esecutivi o cautelari, apertura di procedure esecutive, individuali o concorsuali, a carico dell'Utilizzatore;
- modifiche alla situazione giuridica, economica e patrimoniale dell'Utilizzatore, rispetto a quelle originariamente prospettate al momento della domanda di locazione finanziaria, ovvero scoperta che le dichiarazioni rese a suo tempo non erano conformi al vero.

La Concedente, oltre ai casi previsti dall'art. 9, comma 2, potrà determinare la risoluzione del presente contratto in caso di grave danneggiamento dei beni a qualsiasi causa dovuti, anche per caso fortuito, forza maggiore, atto o fatto dell'Utilizzatore, suoi ausiliari, incaricati o di terzi.

La Concedente avrà altresì la facoltà di risolvere il presente contratto qualora, a seguito dell'emanazione di provvedimenti amministrativi o giudiziari conseguenti a fatto proprio dell'Utilizzatore o di terzi, da qualsiasi causa derivanti, venga impedita, per un periodo continuativo superiore a tre mesi decorrenti dalla data dei provvedimenti stessi, l'utilizzazione dei beni oggetto di locazione finanziaria.

Nei casi suindicati di risoluzione del contratto, l'Utilizzatore dovrà senza indugio restituire i beni secondo le modalità riportate al precedente art. 10 lettera b), salva la facoltà della Concedente di procedere direttamente al relativo recupero, a spese e sotto la responsabilità dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore dovrà inoltre provvedere all'immediato pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti alla data della risoluzione, oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto.

La Concedente ha altresì la facoltà di ottenere il risarcimento del danno, identificato, stante la natura finanziaria del contratto, come capitale residuo investito. L'importo di tale risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR 3 MESI del mese precedente la data di perfezionamento del presente contratto, diminuito di un punto percentuale.

Per i contratti con canoni periodici indicizzati l'attualizzazione di cui sopra verrà effettuata sulla base del tasso di riferimento indicato nelle Condizioni Particolari.

A favore dell'Utilizzatore, per contro, sarà accreditato l'importo che la Concedente avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dei beni o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti effettuati da terzi.

Nel caso in cui la risoluzione intervenga prima della consegna dei beni, si applicherà quanto previsto al precedente punto a) del presente articolo.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Concedente di non avvalersi della risoluzione, ma di esigere l'adempimento del presente contratto, anche considerando l'Utilizzatore decaduto dal beneficio del termine e procedendo all'esecuzione coattiva.

ART. 12 - INTERESSI -

In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute alla Concedente in base al presente contratto, fatto salvo il diritto per la medesima di risolvere lo stesso ai sensi del precedente art. 11, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora, dovrà corrispondere interessi calcolati, con riferimento all'anno civile (365/365), al Tasso Effettivo Globale Medio (TEG) – rilevato dal Ministero del Tesoro ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – vigente nel periodo di insolvenza, maggiorato della metà.

ART. 13 - SPESE, IMPOSTE E TASSE -

Spese, imposte e tasse afferenti al presente contratto, nonché qualsiasi eventuale onere o tributo, diretto o indiretto, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla sua conclusione, esecuzione e risoluzione, sia concernenti i beni, il loro acquisto, proprietà ed impiego, sono a carico esclusivo dell'Utilizzatore. Qualora detti oneri vengano assolti dalla Concedente, l'Utilizzatore si obbliga a rimborsarne il controvalore, riconoscendo pari valuta ovvero gli interessi di cui al precedente art.12.

Nel caso in cui i beni vengano utilizzati fuori dal territorio italiano, l'Utilizzatore si obbliga a rimborsare qualsiasi onere e costo, di natura fiscale, amministrativa e/o finanziaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'importo dell'IVA o di analoga imposta assolta all'estero, eventualmente non recuperato per cause non dipendenti dalla volontà della Concedente, e/e spese sostenute per il relativo recupero), connessi con il presente atto o con i beni, che la Concedente dovesse sostenere in ottemperanza a obblighi di legge. I rimborsi dovranno essere effettuati con valuta pari a quella dell'esborso sostenuto dalla Concedente, dietro semplice richiesta scritta.

Nel caso in cui i beni siano destinati alla circolazione stradale, l'Utilizzatore si obbliga altresì al pagamento annuale delle tasse automobilistiche, secondo la tariffa in vigore nella provincia nella quale risulta iscritto il bene.

Anche ai fini dell'imposta di registro, le parti dichiarano che tutti i canoni, i servizi e le altre prestazioni resi dalla Concedente in dipendenza del presente contratto sono assoggettati al regime fiscale di cui al D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 14 - PATTI AGGIUNTIVI -

L'Utilizzatore prende atto che il presente contratto non è condizionato all'eventuale richiesta od ottenimento di contributi agevolativi e che pertanto il medesimo deve intendersi autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L'Utilizzatore prende altresì atto che l'eventuale mancata, ridotta o ritardata concessione od erogazione di tali contributi ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca degli stessi non costituisce causa di sospensione od interruzione del regolare pagamento dei canoni periodici e delle altre somme comunque dovute in forza del presente contratto, secondo le modalità ed i termini quivi previsti, né – di conseguenza – può costituire causa di risoluzione del contratto medesimo.

ART.15 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Qualora sussista un giustificato motivo la Concedente potrà modificare le condizioni di cui al presente contratto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario).

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO -

L'Utilizzatore riconosce alla Concedente la facoltà di cedere il presente contratto e, in tutto o in parte, i diritti nascenti dallo stesso

ART. 17 – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO (R.I.D.) -

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali l'Utilizzatore autorizza irrevocabilmente la Banca descritta in calce alle Condizioni Particolari a provvedere all'estinzione dei documenti di debito emessi dalla Concedente, addebitando il rapporto di conto corrente ivi indicato ed applicando le condizioni economiche richiamate nel foglio informativo analitico posto a disposizione dell'Utilizzatore senza necessità, per la Banca, di inviare a quest'ultimo la relativa contabile di addebito. L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza della circostanza che la Banca assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti – che la Concedente invierà direttamente all'Utilizzatore stesso prima della scadenza dell'obbligazione – a condizione che, al momento del pagamento, il suddetto rapporto di conto corrente sia in essere, assicuri disponibilità sufficienti e non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, che dovrà essere effettuato direttamente dall'Utilizzatore a favore della Concedente. L'Utilizzatore prende atto che la Banca si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal servizio sopra descritto, di tale circostanza la Concedente provvederà ad informare tempestivamente l'Utilizzatore medesimo il quale riconosce altresì che – laddove intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di un documento di debito – dovrà darne avviso in tal senso alla Banca entro la data di scadenza di tale documento. Per tutto quanto non espressamente richiamato troveranno applicazione le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" già sottoscritte dall'Utilizzatore;

ART. 18 - FORO COMPETENTE -

Salvo che l'Utilizzatore rivesta la qualifica di consumatore di cui alle premesse, per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si conviene la competenza esclusiva del Foro di Milano.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AI VEICOLI ADIBITI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 19 - DIVIETI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'UTILIZZATORE -

La Concedente diffida l'Utilizzatore - che si obbliga in tal senso - dal circolare con il veicolo qualora ogni adempimento assicurativo e amministrativo necessario (od ogni eventuale autorizzazione, licenza o permesso) per l'uso e la detenzione del veicolo, con riguardo alla tipologia del veicolo stesso ed all'attività da esercitare, non siano già stati ottenuti o se infine sussistano disposizioni legislative o amministrative, nazionali o locali, che limitino o vietino la circolazione dei veicoli e la loro libera disponibilità, anche in ragione della specifica utilizzazione

Le spese di immatricolazione dei veicoli e di iscrizione degli stessi nei pubblici registri nonché quelle connesse al trasferimento della proprietà sono ad esclusivo carico dell'Utilizzatore che provvederà a verificare che il proprio nome sia stato regolarmente annotato accanto a quello della Concedente sui relativi documenti, come previsto dall'art. 91 del Codice della Strada.

L'Utilizzatore assume a suo esclusivo carico eventuali sanzioni per immatricolazione del veicolo oltre i termini stabiliti da disposizioni legislative o amministrative, nazionali o locali, nonché da disposizioni regolamentari del Pubblico Registro Automobilistico.

La Concedente si riserva la facoltà di indicare - all'atto della stipula del contratto - l'Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico presso il quale dovrà essere iscritto il veicolo. Tutta la documentazione concernente il veicolo stesso, compresa quella assicurativa e fiscale, sarà custodita diligentemente dall'Utilizzatore che dovrà a propria cura e spese aggiornarla e modificarla, nonché esibirla ed esporla secondo la normativa vigente. L'Utilizzatore si impegna a produrre, a richiesta della Concedente, copia della suddetta documentazione. Solo il certificato di proprietà è trattenuto e custodito dalla Concedente e l'Utilizzatore si impegna a far pervenire detto documento alla Concedente entro il termine massimo di 180 giorni dalla data in cui il veicolo gli sarà stato messo a disposizione dal Fornitore. Decorso tale termine la Concedente si riserva la facoltà di richiedere direttamente al Pubblico Registro Automobilistico un duplicato del certificato di Proprietà, addebitando ogni onere e spesa inerente l'ottenimento del duplicato all'Utilizzatore.

Il veicolo oggetto del presente contratto potrà circolare in Italia e, previa acquisizione della relativa carta internazionale di assicurazione (carta verde), nei Paesi ricompresi nell'ambito della copertura assicurativa prevista al precedente art. 8

E' pertanto vietata la circolazione dell'autoveicolo in altri Paesi, se non previa autorizzazione scritta da parte della Concedente, a seguito della espressa e motivata richiesta presentata dall'Utilizzatore, il quale in questi casi si assume ogni responsabilità ed onere connesso sia alla documentazione che alla esportazione in sé ed alla circolazione all'estero.

La Concedente potrà a suo insindacabile giudizio negare l'autorizzazione di cui al comma precedente senza pregiudicare la validità ed efficacia del presente contratto.

L'Utilizzatore potrà adibire ed usare il veicolo per il trasporto dei materiali indicati negli allegati all'accordo europeo espressamente richiamati dall'art. 168 del Codice della Strada (trasporto internazionale su strada di merci pericolose), esclusivamente previo l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie e con l'utilizzo di tutte le cautele e precauzioni imposte al riguardo ovvero richieste dalla particolare natura dei beni trasportati. In tal caso il massimale unico minimo per Responsabilità Civile verso Terzi, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 delle presenti condizioni generali di contratto, dovrà essere non inferiore a cinque volte quello previsto dalle disposizioni di legge in materia e la polizza assicurativa dovrà espressamente indicare che il veicolo è adibito al trasporto di merci pericolose (c.d. "Trasporto infiammabili"). Resta in ogni caso esclusa la possibilità per l'Utilizzatore di adibire il veicolo al trasporto dei materiali di cui alla Classe VII (Materie Radioattive) del citato accordo.

L'Utilizzatore assume, anche ai sensi dell'articolo 2054 del Codice Civile e dell'articolo 91 del Codice della Strada, ogni rischio e responsabilità per i danni causati, seppure per caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi, a persone o cose in ragione della detenzione, custodia, circolazione e impiego del veicolo e si obbliga a risarcire i danni e a pagare le eventuali sanzioni pecuniarie comminate per l'utilizzazione del medesimo in circostanze di luogo o di tempo e secondo modalità contrarie a norme di legge o amministrative, sia per la tipologia del veicolo sia per la natura dell'attività svolta, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti della Concedente e obbligandosi sin d'ora a rimborsarLa di eventuali spese per tali ragioni sostenute. L'Utilizzatore, avendo comunque l'onere di farsi parte diligente per il pagamento delle contravvenzioni e di ogni altro adempimento relativo, non potrà imputare alcuna responsabilità alla Concedente per mancato o ritardato pagamento delle stesse, o per oblazioni che per suo insindacabile giudizio la Concedente abbia ritenuto di effettuare, neppure con riguardo a loro eventuali supplementi o maggiorazioni

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Concedente conferisce all'Utilizzatore – nella persona che sottoscrive il contratto medesimo – che accetta, apposito mandato con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704 Cod. Civ., ad espletare ogni formalità ed incombenza relativa alle pratiche di prima immatricolazione del veicolo presso i competenti Uffici della Motorizzazione Civile, con particolare riferimento alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dalla normativa in materia. Il mandato è gratuito e si esaurirà con il compimento dei sopraccitati atti.

L'Utilizzatore si impegna conseguentemente a sottoscrivere, in nome e per conto della Concedente, la richiesta di immatricolazione del veicolo o la delega a terzi in vista dell'espletamento della relativa pratica, secondo i modelli volta per volta in uso presso i suddetti Uffici ed in ogni caso attenendosi alle istruzioni impartite al riguardo dalla Concedente medesima. La mancata osservanza di tali istruzioni o l'uso improprio dell'autorizzazione di cui sopra, comporterà l'obbligo – a carico dell'Utilizzatore – di risarcire i danni sopportati dalla Concedente. E' fatta in ogni caso salva la facoltà, in capo alla Concedente medesima, di provvedere direttamente, o per il tramite di terzi all'uopo incaricati, all'espletamento delle suddette pratiche di immatricolazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 della legge n. 80/05 e 91 - comma 1 - C.d.S., la Concedente conferisce mandato all'Utilizzatore affinché espleti, in suo nome e per conto, anche attraverso la sottoscrizione dell'istanza dell'acquirente, quanto necessario per la prima iscrizione al PRA del veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria, a nome della Concedente medesima quale proprietaria del veicolo.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AL LEASING AL CONSUMO

ART 20 - NORME PER LA TRASPARENZA E LA PUBBLICITA' -

Nel caso in cui l'Utilizzatore sia un privato consumatore, quale definito dall'art. 121, primo comma del D. Lgs. 385/93 - T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia si applicano altresì le disposizioni dettate dai capi secondo e terzo del suddetto Titolo sesto e dal Titolo secondo, capo XIV-bis del libro quarto del Codice Civile (artt. 1469-bis-1469-sexies);

ART. 21 - ULTERIORI FACOLTÀ DELL'UTILIZZATORE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 125, secondo comma del citato D. Lgs. 385/93, l'Utilizzatore soggetto privato, avrà inoltre la facoltà di esercitare il riscatto di cui alla lettera a) dell'articolo 10 anche prima della scadenza contrattuale, corrispondendo alla Concedente oltre al capitale residuo ed alle altre somme di cui al punto a) sopra riportato, un importo pari all'1% del capitale residuo, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro in data 8/7/1992. Oltre a ciò, l'Utilizzatore avrà la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto; in caso di esercizio di tale facoltà, l'Utilizzatore - dopo aver comunicato a mezzo lettera raccomandata tale sua intenzione alla Concedente ovvero alla dipendenza bancaria presso la quale è stato stipulato il contratto di leasing - sarà tenuto a provvedere a sue spese alla restituzione del bene secondo le modalità e presso l'indirizzo all'uopo comunicategli. La Concedente provvederà a determinare – od a far determinare, su specifica richiesta ed a spese dell'Utilizzatore - il valore commerciale del bene, valore che sarà portato a decurtazione di quanto dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente a titolo di capitale residuo comprensivo del prezzo per l'opzione di acquisto finale e di eventuali interessi e spese. L'importo così determinato sarà tempestivamente comunicato all'Utilizzatore, il quale potrà reperire, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione, offerta di acquisto migliorativa.".

Luogo e data MILANO, li 15 Aprile 2008

Leasint S.p.A.

Imposta di bollo virtuale (autorizzazione Min. Finanze n. 4833/95 del 06/05/95)

(Mod. Cond.Gen. A – AM 01/07)

Leasint S.p.A. Sede Legale: Via Manin, 23 20121 Milano - Direzione Generale e Amministrativa: Via Col Moschin, 16 20136 Milano Telefono 0287968711 Telefax 0287968731
Capitale sociale € 72.043.495,68 iscritta al Registro delle Imprese di Milano numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 01682080153 iscritta al n.16801 nell'elenco generale e al n. 19270 nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex D.Lgs. n. 385/1993. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Leasint è una società del gruppo INTESA SANPAOLO